UMAN

NEWSLETTER REALIZZATA DA 24 ORE PROFESSIONALE IN COLLABORAZIONE CON UMAN

UMAN e la formazione professionale dei tecnici manutentori

- Prevenzione incendi, le nuove regole per i condomini
- Stoccaggio liquidi infiammabili e gas pressurizzati
- Rischio incendi negli edifici, scegliere i materiali più sicuri

2021
SETTEMBRE
OTTOBRE

24 ORE PROFESSIONALE

UMAN
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

FEDERATA
ANIMA CONFINDUSTRIA MECCANICA VARIA

UMAN

3

NEWS

4

APPROFONDIMENTI

ANTINCENDIO - 1

PREVENZIONE INCENDI NEI LUOGHI DI LAVORO, ARRIVANO LE NUOVE REGOLE (DOPO 25 ANNI)

In vigore dal 4 ottobre 2022 il Dm uscito in Gazzetta sui criteri per la gestione della sicurezza durante l'esercizio dell'attività lavorativa e in emergenza

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da "N&T plus Enti Locali & Edilizia", 6 ottobre 2021)

22

ANTINCENDIO - 2

STOCCAGGIO LIQUIDI INFIAMMABILI E GAS PRESSURIZZATI: LE CARATTERISTICHE DEGLI ARMADI SECONDO LA UNI EN 14470

Per effettuare un corretto e sicuro stoccaggio di sostanze pericolose in caso di incendio vengono utilizzati idonei armadi di sicurezza, specificatamente progettati allo scopo.

(Luca Bardelloni, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Ambiente24", Edizione del 2 agosto 2021, n. 1)

25

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

30

RASSEGNA NORMATIVA

LA SELEZIONE DELLA G.U.R.I.

37

PUNTO NORME

LA NORMATIVA TECNICA

44

Chiuso in redazione: 6 ottobre 2021

UMAN

➢ UMAN e la formazione professionale dei tecnici manutentori

Con la pubblicazione, lo scorso 25 settembre, del Decreto 1° settembre 2021 - cosiddetto "Decreto Controlli" -, sono stati stabiliti i "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio".

Novità introdotta dal Decreto è la qualificazione obbligatoria - a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, valevole sull'intero territorio nazionale - dei tecnici manutentori di presidi antincendio e la conseguente introduzione del "sistema di qualificazione".

Le struttura di questo sistema di qualificazione è definita negli allegati al Decreto e tocca diversi aspetti:

- Identificazione dei "soggetti formatori"
- Docenze
- Contenuti della formazione,
- Modalità di valutazione dei requisiti
- Procedure amministrative.

Per meglio chiarire le modalità di implementazione di questo sistema, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha promosso la stesura di una circolare esplicativa, invitando ai lavori i principali stakeholder del comparto della prevenzione incendi, tra cui UMAN.

Forte delle esperienze maturate nell'ambito della formazione, l'Associazione sarà attività tramite centri di formazione ANIMA-UMAN per supportare i tecnici manutentori antincendio nella preparazione specialistica necessaria per la qualificazione delle competenze richieste dal Decreto.

Così come sperato dalle Aziende del settore, la formazione delle figure professionali dell'antincendio e della sicurezza assumerà una nuova forma.

Uno dei tanti traguardi raggiunti da UMAN che, dopo aver collaborato con le Istituzioni per la definizione delle nuove regole, oggi è in grado di garantire alta formazione su tutto il territorio nazionale.
(A cura di UMAN)

News

AMBIENTE, SICUREZZA E ANTINCENDIO

Sicurezza sul lavoro, disponibili 273 milioni nel nuovo bando Isi-Inail 2021

Potranno essere finanziati anche investimenti per la riduzione del rischio radon mediante realizzazione di opere edili e di sistemi di ventilazione

Ammontano a oltre 273 milioni i nuovi fondi stanziati dall'Inail a valere sul bando Isi 2021 per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Mentre è previsto per oggi l'annuncio sulla data del click-day per l'invio delle istanze sul bando Isi 2020, negli stessi giorni l'Inail rende già noto l'ammontare delle risorse per il bando che sarà pubblicato entro fine anno. Lo fa pubblicando sul proprio sito la delibera Inail CIV n. 11 del 23 settembre 2021.

Oltre a comunicare l'ammontare delle nuove risorse, che sono pari a 273 milioni, la delibera evidenzia l'urgenza di adottare aggiornamenti e integrazioni alle linee di indirizzo in materia di concessione di incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi per la salute e sicurezza sul lavoro.

Confermati cinque assi

La delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza anticipa la conferma dei cinque assi di finanziamento già previsti anche nel bando 2020: progetti di investimento e modelli organizzativi e di responsabilità sociale (asse 1); riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (asse 2); bonifica di materiali contenenti amianto (asse 3); micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (asse 4); e, infine, micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli (asse 5).

In termini di novità rispetto al passato, invece, tra i progetti di investimento dovrebbero essere aggiunti gli interventi per la riduzione del rischio incendio mediante adozione di sistemi di prevenzione e/o protezione, nonché per la riduzione del rischio infortunistico attraverso l'acquisto e l'installazione di dispositivi di protezione per il rilevamento automatico delle persone e di barriere per protezione da macchine fisse e semoventi.

Potranno essere finanziati anche investimenti per la riduzione del rischio radon mediante realizzazione di opere edili e di sistemi di ventilazione per i piani terra, seminterrati, interrati nei quali sia presente il gas. Nell'asse relativo ai rischi da movimentazione manuale dei carichi, potranno essere finanziate anche le macchine che, sulla base di soluzioni semplificate, non richiederanno una specifica

valutazione del rischio e della sua riduzione con metodi previsti dalle norme Iso11228; contestualmente, saranno ampliate le macchine finanziabili per rischi da traino e da spinta di carichi e introdotte le macchine per la pulizia delle spiagge.

Modelli organizzativi e bonifica
Sono 14 milioni in più le risorse per la bonifica amianto rispetto al bando Isi 2018 (da 60 milioni a 74 milioni di euro), mentre aumentano di 3 milioni di euro i fondi destinati a sostenere i modelli organizzativi (da 2 a 5 milioni di euro).

In relazione ai settori di attività specifici di cui all'asse 4, sono stati individuati settori di attività collegati con la raccolta, trattamento, smaltimento, recupero, risanamento e gestione dei rifiuti. **(Roberto Lenzi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "N&Tplus Enti Locali & Edilizia", 30 settembre 2021)**

Incendi boschivi, Dl in "Gazzetta": pene fino a 12 anni e perdita del lavoro - Tutte le modifiche al codice penale

In vigore da oggi il Dl 120/2021 (GU n. 216 dell'8/9/2021). Il Governo pianifica la lotta ai piromani e inasprisce le sanzioni

È in vigore da oggi il decreto legge 8 settembre 2021 n. 120, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 di ieri (9/9/2021), che introduce "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile". Rilevante il pacchetto di nuove sanzioni, sia amministrative che penali, previste dal decreto che interviene sul codice penale.

In particolare, viene introdotta una specifica aggravante per il caso in cui ad appiccare il fuoco sia chi avrebbe invece il compito di tutelare il territorio. In altri casi, come con la confisca, si mira a colpire gli interessi degli autori degli illeciti o ad incentivare la collaborazione. Si è previsto poi che una condanna non inferiore a due anni comporta per il dipendente pubblico l'estinzione del rapporto di lavoro con la PA. Come già avviene per il ravvedimento operoso previsto per i reati ambientali, poi, è stata introdotta un'attenuante per chi, prima dell'inizio del processo, provveda alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dei luoghi.

Il decreto è stato approvato il 2 settembre dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi (di concerto con i Ministri della Giustizia, dell'Interno, della Difesa, dell'Economia e delle Finanze, per l'Innovazione tecnologica, della Transizione ecologica, per il Sud e la coesione territoriale, per gli Affari regionali, delle Politiche agricole alimentari e forestali e dell'Università e della ricerca).

Il Dipartimento della protezione civile della Pcdm, con cadenza triennale, dovrà stilare il Piano Nazionale per il rafforzamento delle risorse umane, tecnologiche, aeree e terrestri necessarie ad una adeguata prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Il documento andrà ad integrare la consueta pianificazione regionale. Per svolgere questo compito il Dipartimento potrà ricorrere a tecnologie, anche satellitari, idonee all'integrazione dei sistemi previsionali, di sorveglianza, monitoraggio e rilevamento dell'ambiente; a mezzi aerei ad ala fissa, rotante o a pilotaggio remoto; a mezzi terrestri ed a strumenti di formazione. La scelta sarà operata da un Comitato tecnico del quale faranno parte rappresentanti dei Ministeri interessati, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Comando Carabinieri per la Tutela Forestale, delle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano e dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia.

A spingere verso l'adozione del Dl i numerosi incendi che nei mesi scorsi hanno interessato il Paese e la necessità di rafforzare la capacità operativa delle componenti statali impegnate nelle attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi. In questo contesto, i ministeri dell'Interno e della Difesa, potranno acquisire mezzi aerei, mezzi terrestri, attrezzature e strumentazioni utili alla lotta attiva agli incendi boschivi. L'acquisizione potrà avvenire già nell'anno in corso, con risorse aggiuntive a cui si affiancano le risorse disponibili nel PNRR nell'ambito della transizione ecologica.

Nell'ambito della Strategia per lo sviluppo delle aree interne, inoltre, vengono stanziati 100 milioni nel triennio 2021-2023 in favore degli enti territoriali che consentiranno di dare concreta attuazione a quanto previsto dai Piani antincendio boschivi approvati dalle Regioni. In particolare per contrastare l'abbandono di attività di cura del bosco, prevedere postazioni di atterraggio dei mezzi di soccorso, realizzare infrastrutture (ad esempio vasche di rifornimento idrico utili ad accelerare gli interventi di spegnimento degli incendi), predisporre vie di accesso e tracciati spartifuoco e manutenere le aree periurbane.

Sanzioni e modifiche al codice penale

Il decreto ha introdotto una serie di modifiche al codice penale anche attraverso la previsione di nuovi articoli che inaspriscono il trattamento sanzionatorio. Entrando nel dettaglio, per esempio, viene estesa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (Art. 32-quater del cp) anche a chi cagiona un incendio boschivo. Al reato di incendio boschivo (423-bis, cp.), poi, sono aggiunti una serie di commi dopo il quarto. Si è cosi previsto che quando il delitto di "è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incedi boschivi, si applica la pena della reclusione da sette a dodici anni".

Salvo che ricorra tale aggravante, le pene sono diminuite dalla metà a due terzi "nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi". Pene diminuite da un terzo alla metà anche nei confronti di colui che aiuta concretamente la polizia o l'autorità giudiziaria "nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti".

Per quanto riguarda i nuovi articoli del codice penale, si è introdotto il 423-ter (Pene accessorie) secondo cui la condanna per incendio boschivo alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni, comporta "l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica". La condanna per incendio comporta comunque "l'interdizione da cinque a dieci anni dall'assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi nell'ambito della lotta attiva contro gli incedi boschivi".

Art. 423-quater (Confisca)

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, poi, è sempre ordinata la "confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato". Qualora la confisca non sia possibile, "il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca". I beni confiscati e i loro eventuali proventi entrano nella disponibilità della pubblica amministrazione competente che li

utilizzerà per il "ripristino dei luoghi". La confisca non si applica invece "nel caso in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi".
(Francesco Machina Grifeo, Il Sole 24 ORE – Estratto da "N&T plus Enti Locali & Edilizia", 10 settembre 2021)

Più fondi a Protezione civile ed enti locali per la prevenzione e lotta agli incendi

Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi il decreto legge per il contrasto dei roghi che hanno devastato il territorio italiano nelle settimane scorse con l'obiettivo di rafforzare le azioni di prevenzione degli incendi boschivi e migliorare le capacità di lotta attiva agli incendi.

Con il provvedimento vengono ridisegnate la governance della prevenzione incendi e le risorse finanziarie per potenziare la capacità operativa delle componenti statali impegnate nella lotta ai roghi, con specifiche previsioni a favore delle infrastrutture delle aree interne. In particolare, è previsto il potere sostitutivo delle Regioni nel caso i Comuni non provvedano ad aggiornare nei tempi previsti il catasto dei terreni incendiati e la redazione da parte della Protezione civile di un Piano Nazionale triennale di aggiornamento tecnologico delle azioni di prevenzione e lotta attiva agli incendi, a cui sono destinati 40 milioni per acquisire altri mezzi operativi.

Il decreto prevede inoltre l'accelerazione delle procedure di aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco e, sempre nell'ottica del rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione, destina una quota non impegnata delle risorse della strategia per lo sviluppo delle aree interne al finanziamento delle attività di prevenzione degli enti territoriali. La quota proveniente dal Fondo di rotazione è pari a 20 milioni per il 2021 che salgono a 40 per ciascuno dei due anni successivi. Tra gli interventi previsti attività di contrasto all'abbandono dei boschi, la realizzazione di postazioni per l'atterraggio dei mezzi di soccorso e infrastrutture come invasi di rifornimento idrico per accelerare le operazioni antincendio.

Sono state anche inasprite le pene, con l'applicazione della pena di reclusione da sette a dodici anni per reati connessi agli incendi boschivi e, tra le pene accessorie, l'estinzione del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti di enti pubblici.

Altri 7,5 milioni sono infine stanziati a favore dell'Istituto nazionale di geofisica per rafforzare le attività di previsione e prevenzione. Il provvedimento segue quello già emanato dal Governo il 26 agosto che dichiara lo stato di emergenza nelle regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a causa dell'elevato numero di incendi scoppiati in questi territori.

Critica la Coldiretti che, pur accogliendo positivamente il decreto, ha sottolineato l'esigenza di un coinvolgimento diretto degli imprenditori agricoli nelle attività di pianificazione di protezione civile «per la fondamentale azione di presidio e vigilanza che svolgono sul territorio».
(Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano Agrisole", 2 settembre 2021)

Incendi: Confagricoltura, la prevenzione non è più rimandabile

"L'Italia continua ad andare a fuoco, distruggendo esemplari dall'inestimabile valore ecologico storico e collettivo. Negli ultimi quarant'anni abbiamo perso quasi 110mila ettari all'anno. Occorre continuare a contrastare, grazie all'impegno dei Carabinieri Forestali, gli eventi dolosi particolarmente pesanti in termini di danni a cose e persone, senza contare quelli per l'ambiente a seguito del mancato

assorbimento e dell'aumento di emissioni di CO2". Lo ha sottolineato Enrico Allasia, presidente della Federazione nazionale di prodotto delle risorse boschive di Confagricoltura, in merito ai continui incendi che si stanno verificando nella Penisola. I nostri boschi, ricorda Confagricoltura, in meno di 30 anni sono cresciuti del 20% e, attualmente, coprono il 38% della superficie nazionale contro la media Ue del 33%. E quest'estate c'è un incendio quasi ogni sette minuti.

Per Allasia è ormai "irrimandabile la corretta progettazione e manutenzione della viabilità forestale e dei viali tagliafuoco. E' necessario anche mantenere i soprassuoli arborei in un buono stato di salute, così come va sensibilizzata la cittadinanza sulle tematiche forestali con una corretta informazione".
(Il Sole 24 ORE – Estratto da "Il Sole 24 Ore Radiocor Plus", 2 settembre 2021)

Incendi: Coldiretti, il 60% è di natura dolosa

Con il 60% degli incendi che si stima essere di natura dolosa, occorre aumentare l'opera di prevenzione, sorveglianza e soprattutto di educazione ambientale sul valore inestimabile di un patrimonio determinate per la biodiversità e per la stabilità idrogeologica del territorio. Lo afferma Coldiretti dopo la nuova ondata di roghi divampati nelle regioni del Sud, dalla Puglia alla Calabria fino alla Sicilia, con l'arresto di tre piromani.

Le temperature tropicali e l'assenza di precipitazioni nel Mezzogiorno - denuncia Coldiretti - favoriscono il propagarsi delle fiamme e aiutano chi appicca volontariamente il fuoco, con migliaia di ettari di macchia mediterranea, pinete, boschi e ulivi andati in fumo. Spesso l'obiettivo è utilizzare i terreni per speculazioni edilizie, o per l'installazione di pannelli fotovoltaici.
(Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano Agrisole", 2 settembre 2021)

EDILIZIA, CONDOMINIO, ANTINCENDIO ED IMPIANTI

Prevenzione incendi, stretta sui manutentori: serve la «patente» dei Vigili del Fuoco

In Gazzetta il decreto che impone qualifiche e requisiti per chi effettua controlli e manutenzioni su impianti e attrezzature

Per effettuare controlli e manutenzioni su impianti, attrezzature e su tutti i sistemi di sicurezza antincendio inseriti in un luogo di lavoro, ogni tecnico deve essere qualificato ed aver superato un percorso formativo rispondente a precisi requisiti. È il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, con le sue strutture centrali o periferiche, a valutare se le competenze, le abilità e le conoscenze acquisite e il risultato dell'apprendimento siano conformi a precisi standard, per la prima volta definiti da una norma. Con la nascita di un percorso di abilitazione e qualificazione obbligatorio, arriva una stretta sui tecnici manutentori poco professionali o addirittura improvvisati. Il cambiamento, epocale, nell'ambito della prevenzione incendi è contenuto nel decreto interministeriale, firmato dai ministri dell'Interno e del Lavoro, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di sabato 25 settembre. Per adeguarsi al cambiamento, che impone ai datori di lavoro di affidarsi ai soli tecnici qualificati e ai manutentori di ottenere la qualifica, c'è un anno di tempo: il Dm va in vigore il 25 settembre 2022. Il provvedimento appena pubblicato fa parte del tris di decreti destinato a sostituire il Dm 10 marzo 1998 sulla sicurezza antincendio dei luoghi di lavoro. Gli altri due Dm, non ancora pubblicati in "Gazzetta," andranno a definire le regole per la gestione della sicurezza in condizioni ordinarie di esercizio e in emergenza e introdurranno una metodologia semplificata per la progettazione dei luoghi di lavoro considerati a basso rischio d'incendio.

Manutenzioni e controlli

Dal 25 settembre 2022 solo i tecnici che avranno ottenuto la qualificazione potranno effettuare manutenzioni e controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio, quali: gli estintori, le reti di idranti, le porte resistenti al fuoco, gli sprinkler, gli impianti di rivelazione e allarme incendio (Irai), i sistemi di allarme vocale per la gestione delle emergenze, i sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso, i «water mist», i sistemi per lo smaltimento di fumi e calore (naturali o forzati), i sistemi a pressione differenziale, i sistemi a schiuma, quelli ad estinzione ad aerosol condensato e i sistemi a riduzione di ossigeno. I tecnici devono effettuare le manutenzioni e i controlli «nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale d'uso e manutenzione dell'impianto, dell'attrezzatura o del sistema antincendio».

Responsabilità e ruoli

Il decreto ministeriale distingue le responsabilità dei datori di lavoro e dei tecnici manutentori. Il tecnico manutentore qualificato ha la responsabilità della corretta manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi antincendio, che va eseguita conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari, alla regola dell'arte e al manuale d'uso e manutenzione. Il tecnico qualificato deve inoltre mantenersi aggiornato sull'evoluzione tecnica e normativa. Il datore di lavoro

deve affidarsi esclusivamente a tecnici in possesso della qualifica rilasciata dai Vigili del Fuoco e deve predisporre e tenere aggiornato il registro dei controlli periodici e delle manutenzioni, che deve essere sempre disponibile per gli organi di controllo. Il datore di lavoro deve effettuare le manutenzioni e i controlli periodici secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche e dal manuale d'uso e manutenzione. Il datore di lavoro deve inoltre istruire i lavoratori affinché, con l'aiuto di idonee liste di controllo, effettuino la sorveglianza, verificando, tramite controllo visivo, che gli impianti, le attrezzature e i sistemi antincendio presenti nel luogo di lavoro siano nelle normali condizioni operative, correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti.

Il percorso di qualificazione

Il decreto fissa i contenuti minimi dei corsi di formazione differenziati a seconda delle diverse tipologie di impianto, attrezzature o sistemi antincendio, andando anche a definire la durata minima, in termini di ore di formazione, per la parte teorica e per quella pratica del percorso formativo. Si va da un minimo di 12 ore per i corsi indirizzati ai manutentori di estintori e porte tagliafuoco ad un massimo di 40 per i corsi sui sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso e sugli evacuatori di fumo e calore. Anche gli obiettivi da raggiungere, in termini di competenze, conoscenze e abilità acquisite, sono già individuati dalle norme e ad essi faranno riferimento i Vigili del Fuoco per valutare i tecnici che dovranno acquisire l'attestato di qualificazione. L'ultimo step è infatti proprio un esame a cura del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. La valutazione, che consiste in una prova scritta, in un esame orale e in una prova pratica, preceduti dall'analisi del curriculum, è effettuata da una commissione composta da dirigenti, ispettori o direttivi dei Vigili del Fuoco, nominata dal direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, se la valutazione è richiesta alle strutture centrali del Corpo nazionale, o dal direttore regionale dei Vigli del Fuoco, se la valutazione è indirizzata alle strutture periferiche. La prova è superata ottenendo un punteggio non inferiore a 70/100. Tutte e tre le prove (scritta, pratica, orale) devono essere superate raggiungendo un punteggio minimo prestabilito (10 per lo scritto, 25 per la prova pratica e 10 per l'orale; il curriculum potrebbe valere fino a 10 punti).

Esoneri

I tecnici manutentori con almeno tre anni di esperienza non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione e possono decidere se sottoporsi alla valutazione dei requisiti davanti alla commissione dei Vigili del Fuoco. Inoltre, nel caso di tecnici manutentori che siano stati qualificati prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto interministeriale, con certificazione volontaria o da una commissione istituita dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (dopo aver seguito un corso presso un ente di formazione accreditato della durata non inferiore a quanto indicato nel Dm), la valutazione dei requisiti si svolge mediante una sola prova orale che si intende superata con una votazione di almeno sette su 10. Per i tecnici già qualificati secondo le modalità menzionate, potrebbe essere emanato un apposito provvedimento che dovrebbe definire nel dettaglio i criteri di valutazione al fine dell'ottenimento della qualifica.

Requisiti dei docenti

I corsi per i tecnici manutentori possono essere erogati sia da soggetti formatori pubblici che privati. I docenti devono però essere in possesso di precisi requisiti: devono avere almeno un diploma di scuola secondaria superiore ed esperienza documentata, almeno triennale, nel campo della formazione, in quello della manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi antincendio e anche nei settori della sicurezza dei luoghi di lavoro e della tutela ambientale.

Abrogazioni

Con l'entrata in vigore delle nuove regole sono abrogate le disposizioni del Dm 10 marzo 1998 che regolano gli interventi di controllo e manutenzione di impianti e attrezzature antincendio (saranno abrogati l'articolo 3, comma 1, lettera e; l'articolo 4 e l'allegato VI del Dm 10 marzo 1998).
(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da "N&Tplus Enti Locali & Edilizia", 27 settembre 2021)

Prevenzione incendi, dal 7 ottobre scattano le nuove regole per i condomini

Si parte con gli edifici di oltre 24 metri: obbligo di presentare l'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio

Addio nei condomìni alle scadenze "una tantum": dal prossimo 7 ottobre termina il periodo transitorio che il regolamento di prevenzione incendi (Dpr 151 del 2011) ha disegnato su misura per tutte quelle attività che prima della sua entrata in vigore erano state autorizzate tramite un Certificato di prevenzione incendi (Cpi) cosiddetto "una tantum", ossia valido a tempo indeterminato senza necessità di rinnovo. A partire dunque dal 7 ottobre 2021 tutti i condomìni di altezza antincendio superiore a 24 metri rientreranno nell'obbligo di presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio, adempimento che gli edifici di civile abitazione devono ripetere ogni dieci anni inviando un'apposita richiesta ai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco competenti per territorio.

Il Dpr del 2011 aveva infatti introdotto un programma in tre tempi per indirizzare tutte le attività con Cpi "una tantum", previste dal Dm 16 febbraio 1982 (si tratta del decreto contenente il vecchio elenco delle attività "soggette"), verso la nuova disciplina dell'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio. Tra le attività con scadenze "una tantum", oltre agli edifici di civile abitazione di altezza antincendio superiore a 24 metri, vi erano gli uffici con oltre 300 persone presenti, le reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, le centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, gli oleodotti, i centri informatici di elaborazione dati e gli edifici sottoposti a tutela e contenenti musei, biblioteche, gallerie, archivi, mostre o una delle altre 79 attività soggette a controllo. A seconda della data di rilascio del certificato di prevenzione incendi, il Dpr per queste attività ha infatti fissato tre ultimatum per la presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico. L'ultima scadenza, valida per i Cpi rilasciati tra il 1° gennaio 2000 e il 7 ottobre 2011, è il 7 ottobre 2021 (data in cui il Dpr 151 compie dieci anni).

Con l'attestazione di rinnovo periodico si dichiara l'assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio e il corretto adempimento degli obblighi gestionali e di manutenzione previsti dalle norme. La pratica deve anche contenere un'asseverazione, a firma di professionista antincendio (iscritto negli elenchi del ministero dell'Interno), con cui si attesta l'efficienza e la funzionalità degli impianti di protezione attiva, come la rete di idranti. La stessa asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e ai sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, se presenti, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco.

Va ricordato che, indipendentemente dalla scadenza di 10 anni, se si effettuano lavori che introducono modifiche rilevanti ai fini della sicurezza antincendio o considerate sostanziali da specifiche norme tecniche, ricorre l'obbligo di presentazione della Scia antincendio, preceduta, per gli edifici di altezza superiore a 32 metri, dall'esame del progetto al Comando dei Vigili del Fuoco qualora vi sia un aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio precedentemente accertate. Se le modifiche non sono

rilevanti ai fini antincendio e non sono considerate sostanziali, è comunque necessario documentarle al Comando all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico. L'obbligo di avviare nuovamente le procedure antincendio ricorre dunque «ogni qualvolta sopraggiunga una modica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate» e in tutte le casistiche elencate nell'allegato IV al Dm 7 agosto 2012. L'allegato, tra l'altro, classifica come rilevanti le modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali, nonché le modifiche sostanziali della compartimentazione antincendio e dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica. Anche l'installazione di un impianto fotovoltaico va considerata come modifica sostanziale.

Oltre alla data del 7 ottobre, ce n'è un'altra importante: il 30 giugno 2022 scade il termine entro cui i condomìni di altezza antincendio superiore a 12 metri devono attuare idonee misure organizzativo-gestionali finalizzate ad affrontare un'eventuale emergenza causata dallo scoppio di un incendio, nonché a mantenere le condizioni di sicurezza nelle parti comuni. Più in generale, si tratta degli adempimenti introdotti dal decreto del ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 con il quale sono state modificate le norme sulla sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione (Dm 246 del 1987). La scadenza per portarli a termine, fissata in origine al 6 maggio 2020, slitta al 30 giugno del prossimo anno per l'effetto combinato della proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021 e della disposizione contenuta nel Dl Agosto (Dl 104 del 2020) che ha agganciato l'iniziale termine del 6 maggio 2020 alla chiusura dello stato pandemico.
(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da "N&Tplus Enti Locali & Edilizia", 10 settembre 2021)

Rischio incendi negli edifici, ecco come scegliere i materiali più sicuri (e vigilare sulla corretta posa in opera)

Dopo i casi di Londra e Milano, una breve guida per tecnici, proprietari e amministratori di condominio

L'incendio che in una manciata di minuti, il 29 agosto, ha coinvolto l'intera torre di via Antonini a Milano, trasformandola in una torcia e lasciando senza casa circa 70 famiglie (fortunatamente senza stroncare vite), riporta all'attenzione un tema più che delicato per la progettazione: la sicurezza antincendio dei sistemi e dei materiali utilizzati per rendere energeticamente più efficienti gli edifici. Tematica che incrocia anche il decollo del superbonus. L'utilizzo di rivestimenti, di isolanti combustibili, di facciate con intercapedini d'aria aumenta il rischio di propagazione del fuoco all'interno degli edifici e anche a quelli adiacenti. Tutte le dovute precauzioni devono essere considerate sia in fase di progetto che di esecuzione, coinvolgendo esperti di antincendio dal progetto alla chiusura dei lavori, perché ogni fase è delicata e anche eventuali varianti in fase esecutiva vanno ben gestite.

Come capire se un materiale è sicuro
Per capire se un materiale inserito in facciata, che sia un sistema a cappotto, una facciata ventilata o un semplice rivestimento, faciliti o meno la propagazione di un incendio bisogna far riferimento alla reazione al fuoco, una caratteristica che, associata ad un materiale da costruzione, rappresenta il suo grado di partecipazione al fuoco a cui è sottoposto. Un materiale con una classe idonea di reazione al fuoco limita la velocità di propagazione dell'incendio, limita la possibilità che il fuoco possa propagarsi ad altri materiali combustibili e, se l'incendio corre più lentamente, le persone hanno più tempo a disposizione per abbandonare l'immobile in fiamme. La reazione al fuoco ci dice cioè come il materiale si comporta se viene coinvolto in un incendio e se può ostacolarne o favorirne la propagazione. Il

materiale viene sottoposto a prove in laboratori autorizzati tenendo conto delle specifiche condizioni di applicazione (i metodi di prova e i criteri di classificazione sono stabiliti a livello europeo da specifiche norme). Viene così associata al materiale una classe di reazione al fuoco che, per i prodotti per i quali vi è l'obbligo di marcatura Ce, funziona un po' come le etichette energetiche. Esistono sette classi principali (euroclassi) identificate con una lettera, A1 indica i materiali incombustibili, ossia che, sottoposti al calore o al fuoco, non bruciano, non aiutano la combustione e non sprigionano gas infiammabili. Le lettere A2, B, C, D e F identificano i materiali combustibili, con velocità di combustione crescente dalla lettera A2 alla F. Le euroclassi dunque danno informazioni importanti sulla pericolosità di un materiale. Per i prodotti muniti di marcatura Ce, la classe di reazione al fuoco è riportata nelle informazioni che accompagnano la marcatura stessa. Vi è poi un'ulteriore classificazione dei materiali per le classi da A2 a D che dà indicazioni riguardo alla produzione di fumo e al gocciolamento di materiale fuso durante la combustione.

Materiali pericolosi se installati male

Più la classe di reazione al fuoco è elevata (la migliore è la A1), più il materiale è sicuro, meglio inoltre se emette poco fumo e se il gocciolamento di parti incandescenti è assente o limitato. Seppure si scelgano materiali con classi di reazione al fuoco che assicurano un buon comportamento in caso di incendio, non è detto che poi le prestazioni effettive corrispondano alle classi prescelte. Il materiale va infatti posato in opera conformemente alle condizioni di prova. Dunque la classificazione è valida ed assicurata per precise tipologie di installazione. Ad esempio, un isolante classificato B-s2, d0, testato su una parete non ventilata con intercapedine maggiore di 40 mm o su un substrato incombustibile, mantiene quella classe di reazione al fuoco solo se si rispettano quelle condizioni di installazione. Per i materiali a marcatura Ce, tutte le informazioni utili sulle modalità di posa in opera sono contenute nei rapporti di classificazione. Un altro esempio è il materiale utilizzato per la facciata della Grenfell Tower incendiatasi a Londra a giugno 2017 causando 72 morti. Lo stesso materiale di rivestimento ha dimostrato un comportamento al fuoco completamente diverso a seconda della tipologia di ancoraggio utilizzata (pannelli rivettati o scatolati).

Cosa dice la normativa

La normativa antincendio italiana non consente di trasformare un edificio, come la Torre dei Moro, in una torcia, mettendo in pericolo la vita di occupanti e soccorritori. E non lo consentiva nemmeno in passato (dunque nemmeno ai tempi della costruzione del grattacielo di via Antonini). Andando a ritroso nel tempo troviamo il regolamento di attuazione della direttiva Ue sui prodotti da costruzione (Dpr 246 del 1993), secondo cui per essere sicuro sotto il profilo antincendio, un edificio deve essere concepito e costruito in modo da garantire la stabilità degli elementi portanti per un tempo utile ad assicurare il soccorso agli occupanti, deve consentire agli occupanti di uscire indenni, deve limitare la propagazione del fuoco e dei fumi, anche alle opere vicine e deve consentire ai soccorritori di lavorare in condizioni di sicurezza. Pochi ed essenziali criteri che ogni progetto antincendio non può ignorare. Questi criteri sono stati aggiornati, ampliati e confermati poi con il regolamento Ue 305 del 2011 (Regolamento Cpr, entrato in vigore il 1° luglio 2013), diventato operativo negli stati membri senza necessità di recepimento, che invece è richiesta per le direttive.

Dunque, tra i requisiti di base a cui un'opera da costruzione deve rispondere vi è la sicurezza in caso di incendio, che non può essere rispettata in pieno se nell'edificio non viene ostacolata la propagazione e la generazione del fuoco e del fumo all'interno o verso altri edifici. Il rispetto dei principi essenziali del Regolamento contrasta anche con la possibilità che parti della facciata, prendendo fuoco, possano staccarsi mettendo a rischio la vita dei soccorritori e le fasi di esodo. Ed ancora, il Dlgs 139 del 2006

ricorda che, in campo antincendio, le soluzioni tecniche devono ben tener presenti tre obiettivi primari: la sicurezza della vita umana, l'incolumità delle persone e la tutela dei beni e dell'ambiente. E, se non bastasse, esistono dal 1987 le norme per la sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione (Dm 246 del 16 maggio) di altezza antincendio pari o superiore a 12 metri che obbligano alla suddivisione dell'edificio in compartimenti, ossia in "scatole" che inglobano anche più piani, costituite da prodotti o elementi costruttivi idonei a garantire, sotto l'azione del fuoco e per un determinato intervallo di tempo, la resistenza al fuoco della struttura. Semplificando, la normativa non permette di progettare e realizzare un edificio in cui in pochi minuti il fuoco possa propagarsi da un piano all'altro coinvolgendo addirittura l'intero immobile.

Le guide tecniche emanate dal 2010

Con l'innovazione tecnologica che ha interessato gli involucri edilizi, la sicurezza delle facciate è diventata un argomento sensibile per il progetto antincendio. Nel 2010 i Vigili del Fuoco hanno emanato una guida tecnica a carattere volontario che indica i requisiti antincendio delle facciate negli edifici civili di altezza antincendio superiore a 12 metri. La guida è stata poi aggiornata nel 2013 e pubblicata come documento di volontaria applicazione. Per il classico isolamento senza intercapedini d'aria si raccomanda di verificare, in corrispondenza di ogni solaio con funzione di compartimentazione, la resistenza al fuoco delle fasce di piano, ossia delle porzioni di facciata poste tra le aperture di due piani successivi, con attenzione anche alla presenza di eventuali aperture che potrebbero compromettere le prestazioni di resistenza al fuoco.

Inoltre, secondo la guida tecnica, i prodotti isolanti presenti in facciata devono avere precisi requisiti di reazione al fuoco, devono essere almeno di classe B-s3-d0. Ad esclusione delle fasce (di larghezza pari a 60 cm) intorno ai vani finestra e porta-finestra e della parte basamentale (per un'altezza di almeno 3 metri) è consentito l'utilizzo di isolanti di classi inferiori alla B-s3-d0, che, però, vanno protetti con materiali incombustibili di adeguato spessore.

In ultimo, per interventi sulle facciate c'è da considerare il Dm 25 gennaio 2019 con il quale è stata modificata la regola tecnica del 1987 sulla sicurezza antincendi per edifici di civile abitazione. Il Dm richiama i tre requisiti già espressi dalle linee guida, da rispettare quando si realizzano interventi che riguardano più del 50% della superficie complessiva delle facciate di un edificio e nelle nuove costruzioni. Dunque, per la realizzazione di un «cappotto» o di una facciata ventilata, il decreto obbliga al soddisfacimento di tre obbiettivi: evitare che attraverso la facciata l'incendio possa coinvolgere i compartimenti adiacenti a quello di primo innesco; limitare la probabilità che una facciata possa incendiarsi a causa di un fuoco di origine esterna, e qui va considerata l'esposizione diretta alle fiamme e anche la propagazione per irraggiamento; evitare che parti di facciata nel cadere possano compromettere l'esodo in sicurezza e l'intervento delle squadre di soccorso. È chiaro che se si verifica la condizione stabilita dal Dm del 25 gennaio 2019 (intervento che incide per oltre il 50% della superficie delle facciate) bisogna attestare la rispondenza all'obbligo normativo e occorre la Scia (e anche la valutazione del progetto per i condomìni in categoria B o C se c'è aggravio di rischio). Va ricordato, infine, che Il Comitato centrale tecnico scientifico (Ccts) dei Vigili del Fuoco ha approvato in via definitiva, il 15 giugno, la nuova regola tecnica verticale per la sicurezza antincendio delle facciate e delle coperture di edifici civili (si veda l'articolo dello scorso 16 giugno). La bozza ancora non è stata notificata in Commissione Ue per le verifiche di rito.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da "N&Tplus Enti Locali & Edilizia", 8 settembre 2021)

Rischio incendio, responsabilità civili e penali per l'amministratore di condominio

Occorre la diligenza media che è legittimo attendersi da qualunque soggetto

Le norme sulla sicurezza antincendio negli edifici di civile abitazione prescrivono regole sempre più cogenti in capo agli amministratori di condominio. Il Dm dell'Interno del 25 gennaio 2019 ha perfino identificato l'amministratore di condominio come il «responsabile dell'attività» volta a pianificare azioni e comportamenti corretti dei condòmini da mettere in pratica in presenza di un incendio. Di conseguenza, in caso di danni provocati da incendio accidentale nelle parti condominiali, si discute spesso di responsabilità penale dell'amministratore, per il non corretto od omesso svolgimento di azioni dirette a garantire un predeterminato livello di sicurezza in condominio.

Ciò significa che, in caso di incendio in condominio, oltre alla responsabilità contrattuale dell'amministratore, originata dal rapporto di mandato di cui all'articolo 1710 del Codice civile, e alla responsabilità extracontrattuale da atto illecito, fondata sull'articolo 2043 del Codice civile, si potrebbe ragionare anche di responsabilità penale dello stesso amministratore, per azioni e omissioni. Sotto tale profilo il codice penale non prevede un reato tipico dell'amministratore di condominio, ma il fatto che non sussistano fattispecie specifiche non esclude, per la giurisprudenza, la possibilità che lo stesso amministratore, durante lo svolgimento della sua attività gestionale, possa commettere reati che lascino propendere per la sussistenza di interessi condominiali, come nell'ipotesi di violazione della normativa sulla sicurezza antincendio. In generale, l'articolo 40 del Codice penale stabilisce che «non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo».

Il danno colposo

In particolare ci si può riferire al reato di delitto colposo di danno, disciplinato dall'articolo 449, comma 1, del Codice penale, che punisce, con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque cagioni con una condotta colposa un incendio. In condominio, la giurisprudenza ha rinvenuto il presupposto della responsabilità penale colposa dell'amministratore nelle norme di cui agli art. 1130 n. 3 e 4 e 1135 del Codice civile, dalle quali origina la posizione di garanzia, che obbliga l'amministratore a vigilare e compiere atti conservativi sulle parti comuni, soprattutto nei casi di urgenza. Il presupposto di tale ragionamento sta nel fatto che l'amministratore di condominio, in qualità di mandatario dei condòmini, deve eseguire il mandato conferitogli dall'assemblea condominiale, con la diligenza del buon padre di famiglia, così come previsto dall'articolo 1710 del Codice civile e cioè con quella diligenza che è legittimo attendersi da qualunque soggetto di media avvedutezza ed accortezza (Cassazione, sentenza 8099/1990).

La diligenza media

In pratica, la diligenza media rappresenta il parametro attraverso il quale va verificato l'operato dell'amministratore, per valutare se la sua condotta sia o meno dovuta in termini di rispetto delle obbligazioni alle quali è tenuto (Cassazione, ordinanza 24920/2017). In ogni caso, per configurarsi la responsabilità penale, è necessario che la condotta omissiva dell'amministratore, ossia la sua inerzia, sia stata determinate nell'incidente o meglio condizione necessaria per la realizzazione dell'evento lesivo, con «alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica» (Cassazione, sentenza 39959/2009).

Pertanto, se è vero che «l'amministratore condominiale è titolare di un obbligo di garanzia relativo alla conservazione delle parti comuni» dell'edificio, è altrettanto vero che la condanna penale può

azionarsi soltanto nel caso in cui venga accertato che la condotta omissiva dello stesso amministratore abbia rappresentato un presupposto indispensabile ai fini dell'evento. Diversamente, l'amministratore non risponde penalmente dei danni se la sua inerzia non è stata determinante nell'incendio. In definitiva, se è pacifico che sotto il profilo civilistico l'amministratore è responsabile del suo operato, non può dirsi altrettanto per la responsabilità penale, anche per il solo fatto che lo stesso amministratore non ha poteri repressivi o disciplinari nei confronti dei condòmini e, peraltro, gli eventuali reati da lui commessi non sarebbero compiuti nell'interesse del condominio ma soltanto a danno suo.

(Michele Orefice, Il Sole 24 ORE – Estratto da "N&Tplus Enti Locali & Edilizia", 8 settembre 2021)

Facciate e rischio incendi: il passaggio cruciale è valutare i materiali

L'incendio di Milano, in via Antonini, ha aperto un dibattito nella filiera dell'edilizia su una questione di grande attualità: il retrofitting delle facciate.

«A prescindere dall'elemento scatenante e da eventuali concause, la scelta di un materiale coibente combustibile (anziché un materiale autoestinguente) e la mancata realizzazione di barriere tra i vari piani (o il mancato funzionamento delle stesse), ha comportato notevoli danni alle opere, fortunatamente senza danni a persone» commenta Francesco Viero, (…). Un episodio analogo, costato però la vita a 72 persone, era avvenuto quattro anni fa a Londra, a seguito del terribile incendio che ha colpito la Grenfell Tower di 24 piani. «Due giorni dopo l'incendio - racconta Viero - il governo inglese ha prescritto ai proprietari di edifici a torre di effettuare una verifica dei propri immobili». Il risultato? 300 di questi presentavano un sistema di facciata similare con pannelli compositi in alluminio e circa 11.300 edifici altre tipologie di materiale combustibile. Di questi ultimi, 1.700 venivano classificati ad alto rischio, da risanare subito. Il problema non era quindi isolato.

Problema reputazionale

Il mondo del real estate ha dovuto fare i conti con i dati e più in generale con la reputation. «Gli investitori e le imprese di costruzione hanno iniziato a programmare interventi di retrofitting ai fabbricati, sviluppando la progettazione e il rifacimento delle facciate esterne, utilizzando materiali e soluzioni tecniche idonee. Le banche - ricorda Viero - hanno iniziato a finanziare solo gli immobili dove le tecnologie rispondevano alle norme e buone regole dell'arte, le compagnie assicurative a emettere polizze solo su fabbricati privi di problematiche accertate, chiedendo nel contempo, per le polizze attive, una due diligence sugli immobili». La società italiana (…), è stata coinvolta in numerosi cantieri, alcuni ancora in corso in diverse città del Regno Unito. «L'errata valutazione, in termini di prestazioni e materiali, comporta incrementi di costo in fase realizzativa e gestionale, e pone rischi all'investitore, al costruttore e all'utilizzatore finale. La vita utile dell'opera, la durabilità, la manutenzione futura sono temi centrali nella progettazione. La costruibilità frutto di una consapevole analisi del valore - commenta Viero - è centrale per il successo di un'operazione immobiliare». Le ingegnerie non si vedono, al momento costano poco, ma incidono in modo determinante sulla qualità dell'opera, in pronta consegna e nel tempo.

(Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Condominio", 6 settembre 2021)

Cappotto, il poliuretano va rivestito contro il pericolo di incendio

Il terribile incendio che ha devastato un edificio residenziale a Milano ha generato una notevole preoccupazione in merito alla sicurezza degli edifici in cui viviamo, compresi quelli di recente costruzione. Per quanti sono alle prese con lavori di riqualificazione energetica che interessano la

facciata dell'edificio (ad esempio la realizzazione di un "cappotto" termico, una delle soluzioni previste nell'ambito del superbonus) il livello di apprensione è subito cresciuto: ci si è posti il problema del rischio connesso alla realizzazione di questo genere di sistema tecnologico.
Le norme antincendio

La legislazione italiana in materia, che ha subito una importante evoluzione nel tempo sino a giungere al moderno approccio prestazionale previsto dal Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015), prevede una suddivisione dei casi interessati dal rischio incendio (le cosiddette attività antincendio): per ciascuno è previsto un processo progettuale ben preciso, in funzione di quelle che sono le criticità connesse. Il corpus legislativo è molto articolato e complesso ma volendo semplificare si possono individuare alcuni capisaldi. Il primo obiettivo è limitare il rischio innesco, ovvero che un incendio possa in qualche modo generarsi.

Poi, si deve poter operare per spegnere quanto prima un eventuale principio di incendio, evitandone la propagazione e avvisando attraverso allarmi sonori o luminosi gli occupanti. Questi devono poter fuggire attraverso vie di fuga sicure e protette, che per un periodo di tempo preciso (funzione del tipo di edificio considerato e delle attività in esso svolte) non devono essere invase da fumo, fiamme e calore. L'incendio può essere contenuto attraverso sistemi impiantistici, consentendo poi l'accesso dei Vigili del fuoco, il cui operato viene supportato il più possibile con accorgimenti progettuali edilizi, strutturali e impiantistici.

Le reazioni al fuoco
Nell'ambito della legislazione antincendio, la reazione al fuoco di un materiale edile o di un sistema tecnologico (quale appunto il "cappotto" termico) rappresenta solo uno degli elementi messi in campo per ridurre il rischio di danno alle persone o alle cose. La reazione al fuoco, che rappresenta il comportamento in presenza di un incendio o di un innesco, consente una suddivisione degli elementi tecnologici in funzione dell'essere più o meno incombustibili, e, in caso di combustione, in funzione del rilascio di sostanze tossiche o di gocce di materiale incandescente.

La classificazione può essere fatta per il singolo materiale o, come nel caso del "cappotto" termico, per il sistema nel suo complesso: materiali isolanti non incombustibili (poliuretano o polestirene), opportunamente protetti da appositi rivestimenti (come può essere anche il semplice intonaco cementizio o rivestimenti in laterizio) hanno una reazione al fuoco adeguata a evitare la propagazione dell'incendio e a consentire l'esodo in tempi rapidi.
Edifici sopra i 12 metri

Tra gli interventi di riqualificazione energetica incentivati dal superbonus, la realizzazione dei "cappotti" termici è soggetta a precise indicazioni da parte della legislazione vigente (da gennaio 2019) in materia antincendio in caso di realizzazione di un nuovo edificio o di rifacimento della facciata per oltre il 50 per cento. Questo per edifici civili aventi altezza antincendio superiore a 12 metri (l'altezza antincendio è l'altezza massima tra strada di accesso e punto più alto da cui si può scappare dal fabbricato). Al di sotto vi sono raccomandazioni non direttamente cogenti, ma che è utile seguire per garantire la sicurezza degli occupanti e limitare il rischio di danno ai beni. Se rispettate, prescrizioni e indicazioni legislative sono sufficienti a garantire la sicurezza.

In ambito condominiale vi sarà la novità (obbligatoria dopo sei mesi dalla fine dello stato di emergenza Covid) dell'obbligo del piano per la gestione della sicurezza antincendio (Gsa): così come nei luoghi di

lavoro, è infatti necessario formare e informare gli occupanti per prevenire il panico e il corretto funzionamento dei sistemi tecnologici preposti a garantire la sicurezza.
(Luca Rollino e Lidia Tulipano, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Condominio", 3 settembre 2021)

L'incendio di Milano: la gestione della sicurezza antincendio e gli adeguamenti normativi

Dopo l'incendio del 29 agosto scorso, che ha distrutto un edificio condominiale a Milano, il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia ha dichiarato all'Ansa che: «L'innesco del rogo è da accertare ma sembrerebbe che la veloce propagazione delle fiamme sia legata al cappotto termico dell'edificio, il rivestimento esterno dell'edificio».

L'evento conduce quindi a riflessioni quanto mai attuali rispetto alle normative in tema di alla sicurezza antincendio delle facciate condominiali, anche alla luce del fatto che i lavori per il cappotto, agevolati dal superbonus, sono stati già approvati in un gran numero di edifici o sono in via di approvazione.

Le previsioni del Dl Rilancio

L'articolo 119, alla lettera a, prevede, che il superbonus opera anche per la realizzazione di: «a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. …». Ma cosa è il cappotto e con quali materiali è utilizzato? Per migliorare l'efficienza energetica di un edificio si avvolge lo stesso in un rivestimento isolante proprio allo stesso modo in cui d'inverno indossiamo un cappotto. I pannelli più utilizzati sono di origine naturale, come quelli in fibra di legno o vetro, sughero e lana di roccia.

L'edificio a Milano era rivestito con pannelli di polistirene espanso, ampiamente utilizzati in edilizia come soluzione ottimale per l'isolamento termico degli edifici: sono leggeri e atossici, in inverno trattengono di più il calore all'interno della casa e in estate permettono di mantenere più a lungo il fresco. L'isolamento termico a cappotto in EPS riduce i movimenti interstrutturali degli edifici, contrastando la formazione di crepe.

Inoltre, il polistirene protegge la muratura dagli agenti atmosferici riducendo così anche il ricorso alla manutenzione straordinaria delle pareti. Non è un materiale ignifugo l'Eps, ma leggiamo sui siti specializzati che un pannello in EPS inizia ad ammorbidirsi ed a diventare viscoso quando si raggiungono i 100°C.

La normativa antincendio

Come proteggersi dunque? La realizzazione del cappotto termico alla facciata è condizionata dalle previsioni contenute nel Decreto ministeriale del 25 gennaio 2019, avente ad oggetto la gestione della sicurezza antincendio, classificata in quattro livelli di prestazione (LP) differenziati per tipo di edificio, a seconda della rispettiva altezza LP 0 da 12 m a 24 m; LP 1 da 24 m a 54 m; LP 2 da 54 m a 80 m; LP 3 oltre 80 m). La normativa ha effetto sia per gli edifici di nuova costruzione, sia gli interventi sull'esistente che comportano il rifacimento di oltre la metà della superficie complessiva delle facciate.

I requisiti di sicurezza antincendio delle facciate sono stati valutati avendo come obiettivo principale quello di limitare la probabilità di propagazione di un incendio (il che implica una valutazione preliminare del rischio incendi), di fiamme o fumi caldi sia internamente all'edificio in senso verticale ed orizzontale, sia dall'esterno verso l'interno e viceversa. Un'altra prescrizione prevista dalla normativa è proprio quella di evitare o limitare, in caso d'incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l'esodo in sicurezza degli occupanti l'edificio e l'intervento delle squadre di soccorso.

Il rinvio di sei mesi degli adempimenti causa Covid

Va rammentato, tuttavia, che l'entrata in vigore del decreto ministeriale è stata, in parte, sospesa per le opere da realizzare negli edifici con altezza antincendio superiore a 12 metri (cioè quelli facenti capo ai LP1 e LP2 come l'edificio distrutto dalle fiamme a Milano), in ordine a taluni tipi di intervento. L'articolo 63 bis del Decreto legge 14 agosto 2020, numero 104 coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, numero 126 recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» ha infatti stabilito che: «è rinviato di sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio previsti per il 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto del ministro dell'Interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 30 del 5 febbraio 2019».

Sul piano più generale rispetto la materia della prevenzione incendi negli edifici condominiali , l'articolo 103, comma 2 della legge 24 aprile 2020, numero 27 (conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, numero 18), ha stabilito che: tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Il problema, per l'amministratore della «Torre Moro», sarà quanto meno quello di avere in ordine almeno il certificato prevenzione incendi e di aver verificato i corretti adempimenti della manutenzione degli impianti antincendio. Ma tutto questo sarà sicuramente oggetto di perizie e controperizie, perché la probabilità che le assicurazioni si tirino indietro adducendo la «colpa grave» negli adempimenti è tutt'altro che remoto, dato un primo bilancio sulla base delle notizie e degli enormi importi da risarcire.

(Rosario Dolce e Annarita D'Ambrosio, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Condominio", 2 settembre 2021)

Tunnel stradali (di oltre 500 m), in vigore le norme sugli adeguamenti tecnici per la sicurezza

Per Anas e concessionarie scatta il cronoprogramma fissato dal Dm Mims pubblicato in Gazzetta: progetto di sicurezza entro il 31 dicembre 2021

Obbligatorio redigere un piano dettagliato di manutenzione programmata per le opere e gli impianti, che includa anche un piano di monitoraggio basato preferibilmente sull'installazione di sensori collegati in rete. Raccomandata anche l'implementazione della documentazione di sicurezza tramite strumenti elettronici di modellazione. Sono alcune delle innovazioni apportate alla normativa sulla sicurezza delle gallerie della rete stradale transeuropea (Tern), lunghe più di 500 metri. Le novità, indirizzate ai gestori (Anas e società concessionarie autostradali), derivano dal decreto del ministero

delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) del 12 luglio 2021, pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» del 10 agosto. Il Dm aggiorna e integra il Dlgs 264 del 2006 che ha recepito nell'ordinamento nazionale la direttiva 2004/54/Ce sulla sicurezza delle gallerie stradali della rete Tern. Al Dm 12 luglio ha fatto seguito un altro decreto del Mims (Dm 30 luglio 2021, pubblicato in «Gazzetta» il 24 agosto) che introduce un'inedita disciplina da applicare in caso di inadempienze da parte dei gestori e dei responsabili della sicurezza delle gallerie della rete Tern. Con il Dm sono infatti definite le modalità di accertamento, contestazione e applicazione delle sanzioni previste dal Dlgs 264 del 2006.

Sia le modifiche al Dlgs 264 del 2006 sia la «la disciplina delle inadempienze» sono state previste dalla legge di conversione (legge 69 del 2021) del Dl Sostegni (Dl 41 del 2021) che ha introdotto nuove scadenze (e relative sanzioni) per l'adeguamento agli standard di sicurezza delle gallerie in esercizio ma ancora non conformi, spostando al 2025 il termine per la messa in esercizio. Il nuovo "pacchetto" di misure ha origine dalla procedura di infrazione avviata nei confronti dell'Italia nel 2019 per violazione delle norme Ue. L'adeguamento delle gallerie della rete Tern, lunghe più di 500 metri, doveva avvenire infatti entro il 30 aprile 2019, ma, secondo l'ultimo rapporto sull'attuazione delle misure di sicurezza inviato dal ministero delle Infrastrutture al Parlamento lo scorso gennaio, delle 406 gallerie aperte al traffico solo il 18% risulta conforme (il dato è aggiornato al 31 dicembre 2020). In sintesi, con il Dl Sostegni è stato fissato un nuovo cronoprogramma per i gestori (Anas e società concessionarie) delle gallerie ancora non conformi alla normativa, che devono presentare il progetto di sicurezza entro il 31 dicembre 2021 (entro il 30 giugno 2023 per le gallerie oggetto dell'estensione della rete Ten-T) ed arrivare alla messa in esercizio entro il 31 dicembre 2025 (30 giugno 2027 per le gallerie dell'estensione della rete Ten-T), altrimenti scatta la sanzione amministrativa il cui importo oscilla tra 100mila e 300mila euro.

Obbligatorio il piano di manutenzione programmata

Modificando l'allegato II, il Dm Mims del 12 luglio introduce nuovi obblighi documentali. Nella fase di messa in servizio, oltre alla consuetudinaria documentazione, i gestori devono redigere anche un piano dettagliato di manutenzione programmata delle opere e degli impianti, che includa anche un piano di monitoraggio. Si raccomanda che quest'ultimo si basi sull'installazione di sensori dotati di indirizzo Ip per il collegamento in rete. Inoltre, vanno predisposti gli elaborati grafici «as built» delle opere e degli impianti. Viene aggiunta anche una dichiarazione del responsabile della sicurezza (va nominato per ogni galleria di oltre 500 metri), che fa seguito alle verifiche di funzionalità e di sicurezza delle opere e degli impianti realizzati, in cui si garantisce il soddisfacimento dei requisiti prestazionali previsti nel progetto della sicurezza approvato. Infine, per un'efficiente attività di manutenzione e ispettiva, si raccomanda l'utilizzo del Bim per l'implementazione della documentazione di sicurezza. La nuova documentazione da produrre fa parte dell'incartamento da inoltrare alla Commissione per la sicurezza delle gallerie ai fini della messa in servizio.

Le misure di sicurezza temporanee

Il decreto del Mims contiene anche le cosiddette misure di sicurezza temporanee minime, ossia misure di carattere impiantistico e gestionale, che servono per compensare il rischio di incidenti derivante dalla mancata osservanza delle norme di sicurezza. Variano in funzione dello stato di non conformità e si applicano fino alla conclusione del percorso di messa a norma. Si tratta di provvedimenti che servono per ridurre la probabilità di accadimento di eventi incidentali e per contenerne le conseguenze nel caso in cui questi si verifichino comunque. Le misure temporanee non differiscono molto da quelle contenute nella delibera del 6 febbraio 2020 con cui la Commissione permanente per le gallerie ha diffidato i gestori, imponendo l'applicazione di provvedimenti di limitazione dell'esercizio delle gallerie

non a norma. Rispetto alle misure del 2020, le maggiori novità si concentrano sulle caratteristiche e la capacità delle riserve idriche da installare quando non sono presenti idranti o un sufficiente approvvigionamento idrico per lo spegnimento di eventuali incendi. Il nuovo Dm infatti dà indicazioni ben precise per il dimensionamento delle riserve.

Modifiche puntuali alle misure minime di sicurezza

Il Dm interviene con puntuali modifiche anche sull'allegato II del Dlgs 264 del 2006, ossia sui criteri progettuali che funzionano da guida nell'individuazione delle misure minime di sicurezza. La maggior parte delle modifiche è servita a rendere più chiare alcune disposizioni, tra cui quelle relative alla variazione del numero di corsie in prossimità delle gallerie, consentita ora ad una distanza dal portale della galleria almeno pari a quella percorsa in 10 secondi da un veicolo che viaggia alla massima velocità consentita (prima si faceva riferimento alla velocità di progetto della strada). Disposizione comunque derogabile in caso di particolari condizioni geomorfologiche e in presenza di misure compensative finalizzate all'incremento della sicurezza. L'introduzione del termine di lunghezza efficace, definita come «distanza tra gli imbocchi o interdistanza massima tra uscite di emergenza fruibili», ha effetti sulla determinazione, basata sull'analisi del rischio, del numero di uscite di emergenza dei tunnel esistenti. In sintesi, se la distanza tra uscite di emergenza fruibili supera i mille metri e il volume di traffico supera i 2mila veicoli per corsia, va valutata l'opportunità di realizzare nuove uscite di emergenza. Inoltre, per accentrare la sorveglianza di diverse gallerie in un unico centro di controllo, il gestore non è più tenuto a richiedere un'apposita autorizzazione.

Recepite le disposizioni sulla segnaletica

Il Dm, mediante l'aggiunta di un nuovo allegato, integra il Dlgs 264 del 2006 con le disposizioni sulla segnaletica stradale contenute nella direttiva 2004/54/Ce, tenendo conto del Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada (Dpr 495 del 1992) e coerentemente con la convenzione di Vienna del 1968.

Accertamento, contestazione e applicazione delle sanzioni

Il Dm 30 luglio 2021, pubblicato lo scorso 24 agosto, disciplina le modalità di accertamento, contestazione e applicazione delle sanzioni previste dal Dlgs 264 del 2006 a carico dei gestori inadempienti e dei responsabili della sicurezza che non assolvono alle funzioni e mansioni a loro attribuite dal Dlgs. Fermo restando l'accertamento delle violazioni da parte di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, il controllo sull'osservanza delle disposizioni sulla sicurezza dei tunnel, viene specificato nel Dm, è effettuato anche dalla Commissione permanente per le gallerie, dall'Agenzia per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa) e dalla direzione generale per le strade e le autostrade del Mims. Il Dm precisa inoltre che si concretizza una violazione della normativa (e dunque si applica la relativa sanzione pecuniaria) anche se la mancata conformità riguarda una sola delle misure di sicurezza prescritte dal Dlgs.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da "N&Tplus Enti Locali & Edilizia", 31 agosto 2021)

Approfondimenti

Antincendio - 1

Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, arrivano le nuove regole (dopo 25 anni)

In vigore dal 4 ottobre 2022 il Dm uscito in Gazzetta sui criteri per la gestione della sicurezza durante l'esercizio dell'attività lavorativa e in emergenza

I docenti, che tengono corsi per lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, devono essere qualificati e seguire corsi di aggiornamento con cadenza quinquennale. Aggiornamento con frequenza almeno quinquennale anche per agli addetti al servizio antincendio. Per i relativi corsi sono fissati i contenuti minimi. Si allarga, inoltre, il perimetro del piano di emergenza, che diventa obbligatorio anche per attività con meno di 10 lavoratori, se «caratterizzate dalla presenza contemporanea di più di 50 persone». Dopo 23 anni, cambiano le norme sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. La loro revisione era stata prevista dal "testo unico" 81 del 2008 e ora i decreti che la attuano sono pronti per entrare in vigore tra un anno per sostituire il Dm 10 marzo 1998.

Dopo il decreto che ha introdotto un percorso di abilitazione e qualificazione obbligatorio per i tecnici che effettuano controlli e manutenzioni su impianti, attrezzature e su tutti i sistemi di sicurezza antincendio, è stato pubblicato anche il decreto che stabilisce i criteri per la gestione della sicurezza antincendio durante l'esercizio dell'attività lavorativa e in emergenza.

Il decreto interministeriale (firmato dai ministri dell'Interno e del Lavoro) sulla gestione della sicurezza antincendio è stato pubblicato sulla "Gazzetta ufficiale" del 4 ottobre ed entra in vigore il 4 ottobre 2022. Per completare la revisione del Dm 10 marzo 1998, manca ora solo la pubblicazione del cosiddetto "mini-codice": un terzo Dm che introdurrà una metodologia semplificata per la progettazione di misure di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro considerati a basso rischio d'incendio.

Piano di emergenza obbligatorio se ci sono più di 50 presenze

Per le attività, aperte al pubblico e non soggette a controllo da parte dei Vigili del fuoco, con meno di 10 lavoratori ma caratterizzate dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, i datori di lavoro dovranno attivarsi, perché ora sono obbligati a redigere il piano di emergenza. Il piano di emergenza è ora obbligatorio, infatti, non solo quando si raggiunge la soglia dei 10 lavoratori e per le attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco, qualsiasi sia il numero di lavoratori presenti, ma bisogna anche tener conto della presenza del pubblico e dunque del limite delle 50 persone presenti contemporaneamente nel luogo di lavoro. Ovviamente, il piano di emergenza deriva dalla valutazione del rischio e anche laddove non c'è l'obbligo di predisporlo, il datore di lavoro deve comunque adottare le misure organizzative e gestionali da attuare in caso si incendio, riportandole del documento di valutazione dei rischi.

Aggiornamento degli addetti al servizio antincendio

Oltre ai contenuti minimi dei corsi di formazione, ora il Dm fissa anche quelli per i corsi di aggiornamento degli addetti al servizio antincendio, stabilendone anche la periodicità. I corsi di aggiornamento devono essere frequentati con cadenza almeno quinquennale. La durata varia a seconda del livello di rischio dell'attività. I moduli restano di due, cinque e otto ore. I contenuti minimi dei corsi di aggiornamento – va ricordato – erano stati definiti da una circolare dei Vigili del Fuoco (n. 12653 del 23 febbraio 2011), ma nulla era stato imposto sulla periodicità dei corsi di aggiornamento. Rispetto alla circolare del 2011, cambiano i contenuti dei corsi di aggiornamento. Ad esempio, per il modulo di due ore viene contemplata anche un'esercitazione relativa all'attività di sorveglianza ed è obbligatoria un'esercitazione pratica sull'uso di estintori, dunque non è più possibile impartire semplici istruzioni sull'impiego degli estintori con l'ausilio di mezzi audiovisivi, come prevedeva la circolare del 2011. I datori di lavoro che hanno già formato i loro addetti al servizio antincendio dovranno concludere il primo aggiornamento entro cinque anni dall'ultima attività formativa o di aggiornamento. Se al 4 ottobre 2022 (data di entrata in vigore del Dm) risultano trascorsi più di cinque anni dall'ultima attività di formazione o di aggiornamento degli addetti, il primo corso di aggiornamento va fatto entro il 4 ottobre 2023.

Formazione degli addetti al servizio antincendio

Il datore di lavoro, come prevede anche attualmente il Dm 10 marzo 1998, deve assicurare la formazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. La formazione antincendio deve essere correlata al livello di rischio a cui è esposto il lavoratore. Sia la formazione che l'informazione devono essere basate sulla valutazione dei rischi e devono essere fornite al lavoratore all'assunzione e aggiornate nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro comportante una variazione della valutazione stessa del rischio. Rispetto al decreto 10 marzo 1998, cambiano anche i contenuti dei corsi di formazione per addetti al servizio antincendio, che restano suddivisi in tre percorsi diversificati in funzione della complessità dell'attività e del rischio incendi, della durata di quattro, otto o 16 ore. Anche in questo caso, l'esercitazione con gli estintori è sempre obbligatoria così come quella sull'attività di sorveglianza. A partire dai moduli di otto e 16 ore si pone l'accento anche sui controlli e sulle manutenzioni di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio. I corsi già programmati, ottemperando a quanto disposto dal Dm 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall'entrata in vigore del Dm, ossia entro il 4 aprile 2023.

I requisiti dei docenti

Per la prima volta vengono definiti i requisiti che un docente deve soddisfare per poter tenere corsi di formazione e di aggiornamento per addetti al servizio antincendio. All'entrata in vigore del decreto si considerano abilitati per default coloro che hanno alle spalle un'esperienza (documentata) come formatori in campo antincendio di almeno cinque anni, acquisita svolgendo almeno 400 ore all'anno di docenza in ambito teorico. I professionisti antincendio, iscritti nelle liste del Viminale, possono ricoprire il ruolo di formatori per la parte teorica dei corsi senza dover ottenere ulteriori abilitazioni. Se intendono anche effettuare docenze per la parte pratica devono abilitarsi seguendo un corso di almeno 28 ore erogato dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e superando un esame finale. Per diventare formatori per la parte teorica, se non si è iscritti alle liste del ministero dell'interno dei professionisti antincendio e se non si ha esperienza di almeno 90 ore come docenti antincendio in ambito teorico unita ad almeno un diploma di scuola secondaria superiore, è necessario frequentare (con esito positivo) un percorso abilitante che si concretizza in un corso di 48 ore presso i Vigili del Fuoco. Per chi ha necessità di abilitarsi sia per la parte teoriche che pratica, il corso, sempre tenuto dal

Corpo nazionale, è di 60 ore. Anche i docenti sono sottoposti all'obbligo di aggiornamento quinquennale. Le ore di aggiornamento da accumulare in cinque anni sono 16 per i docenti abilitati per la parte pratica e per quella teorica; 12 per i docenti dei moduli teorici; quattro per i formatori dei moduli pratici. I corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio iscritti negli elenchi del Viminale sono validi anche per l'aggiornamento obbligatorio dei docenti, limitatamente però alla parte teorica.

I cantieri temporanei o mobili

Tutte le nuove disposizioni che riguardano la designazione, l'aggiornamento e la formazione degli addetti al servizio antincendio si applicano anche nei cantieri temporanei o mobili. Anche in questo caso, i corsi sono validi se tenuti da docenti qualificati e abilitati secondo le regole che valgono nei luoghi di lavoro.

Esercitazioni antincendio

Le esercitazioni antincendio, che servono per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento quando ricorre l'obbligo di redazione del piano di emergenza, vanno ripetute con cadenza almeno annuale, così come prevede anche il Dm 10 marzo 1998. Vanno coinvolti non solo il pubblico eventualmente presente, ma – specifica ora il nuovo Dm – anche ulteriori persone presenti normalmente nell'attività, tra cui anche il personale delle ditte di manutenzione ed eventuali appaltatori. Maggiore è la sensibilità verso un approccio inclusivo anche per le esercitazioni, che devono tener conto non solo di eventuali situazioni di notevole affollamento, ma anche della presenza di persone con specifiche esigenze. Significa che non vanno solo considerate le esigenze di una popolazione mediamente abile, ma anche quelle delle persone con difficoltà motorie, cognitive o sensoriali, che siano temporanee o permanenti. Secondo il nuovo Dm, inoltre, il datore di lavoro deve effettuare un'ulteriore esercitazione non solo nel caso in cui la precedente abbia evidenziato delle carenze o nel caso in cui si verifichi un incremento significativo del numero dei lavoratori o in occasione di modifiche alle vie d'esodo, ma anche se aumenta sensibilmente l'affollamento (inteso come numero di presenze contemporanee).

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da "N&T plus Enti Locali & Edilizia", 6 ottobre 2021)

Antincendio - 2

Stoccaggio liquidi infiammabili e gas pressurizzati: le caratteristiche degli armadi secondo la UNI EN 14470

Normative applicabili

UNI EN 14470-1:2005 "Armadi di stoccaggio di sicurezza antincendio - Parte 1: Armadi di stoccaggio di sicurezza per liquidi infiammabili"

UNI EN 14470-2:2007 "Armadi di stoccaggio di sicurezza antincendio - Parte 2: Armadi di sicurezza per bombole di gas pressurizzato"

decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 – Gu Serie generale n.101 del 30 aprile 2008 – Supplemento ordinario n. 108

regolamento (CE) n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006 (REACH) – Gu L n. 396 del 30 dicembre 2006

regolamento (CE) n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008 (CLP) – Gu L n. 353 del 31 dicembre 2008

Principali contenuti

Alto impatto

Per effettuare un corretto e sicuro **stoccaggio** di sostanze pericolose in caso di incendio vengono utilizzati idonei **armadi di sicurezza**, specificatamente progettati allo scopo.

Le caratteristiche tecniche che devono possedere gli armadi di sicurezza sono riportate nelle norme:
-UNI EN 14470-1:2005 "*Armadi di stoccaggio di sicurezza antincendio - Parte 1: Armadi di stoccaggio di sicurezza per liquidi infiammabili*";

-UNI EN 14470-2:2007 "Armadi di stoccaggio di sicurezza antincendio - Parte 2: Armadi di sicurezza per bombole di gas pressurizzato".

Si riportano di seguito i principali contenuti delle due norme citate.

Armadi di stoccaggio per liquidi infiammabili (UNI EN 14470-1)

La norma in oggetto si applica ad armadi con un volume inferiore o pari ad 1 m^3.

Nella tabella seguente vengono elencate le caratteristiche di classificazione:

CLASSIFICAZIONE				
TIPO	TEMPO (min) PER RAGGIUNGERE UNA TEMPERATURA (T) DI 180 K (?T)	TEST IN ACCORDO CON EN 1363-1	IMPIANTO DI VENTILAZIONE	AUTOCHIUSURA PORTE
15	≥ 15	SI	SI	SI
30	≥ 30	SI	SI	SI

60	≥ 60	SI	SI	SI
90	≥ 90	SI	SI	SI

Relativamente alle caratteristiche costruttive, la norma UNI EN 14470 (parte 1) prevede:

1. Protezione contro l'incendio: in caso di incendio, l'armadio deve garantire che, per almeno 15 minuti, il suo contenuto non contribuisca alla propagazione del fuoco.

2. Porte: le ante dell'armadio devono chiudersi completamente, in qualsiasi posizione esse si trovino (tempo di chiusura max. 20 secondi). I dispositivi di chiusura automatica (se presenti) devono bloccare le porte se la temperatura di 50 °C viene raggiunta in prossimità dell'armadio stesso. La forza di chiusura delle porte non deve eccedere i 100 N. Deve essere possibile il funzionamento con una sola mano e le porte devono chiudersi completamente anche se sono del tipo bloccabile.

3. Pareti laterali e posteriore: esse devono avere lo stesso spessore e strutture comparabili.

4. Ventilazione: gli armadi devono disporre di aperture per l'ingresso e l'uscita dell'aria, tali da rendere possibile il collegamento ad un sistema di estrazione dell'aria. Le aperture per la ventilazione devono chiudersi automaticamente se soggette ad una temperatura di 70 ± 10°C. La ventilazione deve essere in funzione in modo permanente e sfociare all'aperto, in un punto non a rischio. La caduta di pressione dell'armadio non deve superare 150 Pa. Per un armadio ventilato, il ricambio d'aria deve essere almeno uguale a 10 volte il volume d'aria dell'armadio per ora.

5. Sistemi di stoccaggio (ripiani o cassetti): le superfici per lo stoccaggio devono essere in grado di sostenere il carico specificato dal fabbricante, per tutto il periodo del test nella camera ardente.

6. Bacino di contenimento perdite: il bacino di contenimento delle perdite deve mantenere la propria capacità di funzionamento, anche dopo il test di resistenza al fuoco. Ciò si può controllare visivamente riempiendo la vasca con acqua.

Per quanto concerne la resistenza al fuoco:
-le porte, le pareti e il soffitto dell'armadio testati devono essere sottoposte alle stesse condizioni di riscaldamento;
-gli armadi devono essere sottoposti a test singolarmente. L'esposizione alla fiamma è eseguita in conformità alla curva di temperatura standard della norma EN 1363-1;
-l'aumento della temperatura e da misurarsi all'interno dell'armadio;
-l'armadio deve essere classificato come Tipo 15, 30, 60 o 90, in funzione del tempo trascorso prima che l'aumento della temperatura superi i 180°C.
Il Fabbricante dell'armadio deve fornire le seguenti informazioni:
a. massima capacità di carico dell'armadio e dei ripiani;
b. il volume massimo, in litri, del contenitore più grande che possa essere immagazzinato nell'armadio;
c. la capacità della vasca di contenimento, in litri;
d. un pittogramma/istruzione che indichi di prestare la massima attenzione nell'apertura dell'armadio dopo un incendio;
e. una lista di componenti che possono essere controllati per essere sostituiti durante la manutenzione ordinaria;

f. istruzioni per l'uso senza il collegamento ad un sistema di estrazione dell'aria;
g. istruzioni per la verifica del corretto collegamento al sistema di estrazione dell'aria;
h. un'avvertenza per gli utilizzatori che specifichi che, quando l'armadio non è connesso ad un sistema di aspirazione, l'area intorno alla stesso è da considerare zona pericolosa;
i. un'indicazione che vieti l'uso del bacino di contenimento per lo stoccaggio;
l. istruzioni per la manutenzione ordinaria;
m. la dichiarazione di conformità del fornitore o il certificato di conformità di un laboratorio.

Infine, sull'armadio di stoccaggio per liquidi infiammabili devono essere **presenti e visibili** le seguenti indicazioni:
1 avvertenza che la porta deve rimanere chiusa se non si sta usando l'armadio;

2 il pittogramma di pericolo "*Attenzione: rischio incendio*" e quelli di divieto "*Vietato fumare ed usare fiamme libere*" come previsto dalla ISO 3864:

3 la resistenza al fuoco in minuti;

4 dati del Fabbricante (nome, ragione sociale, eccetera);

5 numero del modello ed anno di costruzione;

6 il volume massimo di un singolo contenitore in relazione alla capacità del bacino di contenimento;

7 carico massimo degli scaffali.

Armadi di stoccaggio per bombole di gas pressurizzato (UNI EN 14470-2)
La norma in oggetto si applica ad armadi con un volume interno adatto ad immagazzinare contenitori di gas in pressione con un volume totale che non superi i 220 l (per esempio, si possono immagazzinare 4 bombole da 50 l, oppure 3 bombole da 70 l).

Nella tabella seguente vengono elencate le caratteristiche di classificazione:

CLASSIFICAZIONE			
TIPO	TEMPO (min) PER RAGGIUNGERE UNA TEMPERATURA (T*) DI 50 K (?T)	TEST IN ACCORDO CON EN 1363-1	IMPIANTO DI VENTILAZIONE
G15	≥ 15	SI	SI
G30	≥ 30	SI	SI
G60	≥ 60	SI	SI
G90	≥ 90	SI	SI
*** T è la temperatura presa sulla superficie del supporto della valvola della bombola**			

Relativamente alle caratteristiche costruttive, la norma UNI EN 14470 (parte 2) prevede:
1. Protezione contro l'incendio: in caso di incendio l'armadio deve garantire che, per almeno 15 minuti, il suo contenuto non contribuisca alla propagazione del fuoco.

2. Ventilazione: gli armadi devono disporre di aperture per l'ingresso e l'uscita dell'aria, tali da rendere possibile il collegamento ad un sistema di estrazione dell'aria. Negli armadi ventilati, il ricambio dell'aria, con le porte chiuse e bloccate, deve essere:
-almeno 10 volte il volume d'aria dell'armadio per ora, quando si usano sostanza infiammabili;
-almeno 120 volte il volume d'aria dell'armadio per ora, quando si usano gas tossici.
La ventilazione deve essere in funzione in modo permanente e sfociare all'aperto, in un punto non a rischio. La caduta di pressione dell'armadio non deve superare 150 Pa. In caso di incendio le bocchette per l'ingresso e l'estrazione dell'aria si devono chiudere immediatamente.

3. Bloccaggio bombole: all'interno dell'armadio deve essere presente un sistema che impedisca la caduta delle bombole.

4. Inserimento ed estrazione delle bombole: l'armadio deve permettere l'inserimento e l'estrazione delle bombole con il minimo sforzo manuale.

5. Installazioni di tubazioni per le bombole (bombole in uso): il numero di aperture per il passaggio delle tubazioni attraverso il tetto o il pavimento dell'armadio deve essere il minimo necessario e non superiore a 3 per ogni bombola. I fori non utilizzati devono essere sigillati. I 3 fori devono avere un diametro massimo di 20 mm ciascuno.

6. Installazione di cavi elettrici: il numero di aperture per il passaggio dei cavi attraverso il tetto o il pavimento dell'armadio deve essere il minimo necessario e non superiore a 2 per ogni bombola. I fori non utilizzati devono essere sigillati. I 2 fori devono avere un diametro massimo di 20 mm ciascuno.

Per quanto concerne la resistenza al fuoco:
-le porte, le pareti e il soffitto dell'armadio testati devono essere sottoposte alle stesse condizioni di riscaldamento;
-gli armadi devono essere sottoposti a test singolarmente. L'esposizione alla fiamma è eseguita in conformità alla curva di temperatura standard della norma EN 1363-1;
-l'aumento della temperatura è da misurarsi all'interno dell'armadio;
-l'armadio deve essere classificato come Tipo 15, 30, 60 o 90, in funzione del tempo trascorso prima che l'aumento della temperatura superi i 50°C.

Il Fabbricante dell'armadio deve fornire le seguenti informazioni:
a. istruzioni per la corretta installazione;
b. la combinazione di volume massima permessa per lo stoccaggio di bombole;
c. istruzioni di sicurezza in caso di incendio, in particolare il tempo che deve trascorrere dopo un incendio prima di poter aprire le porte;
d. le istruzioni riguardanti l'effetto delle aperture per le tubazioni in riferimento alla riduzione della resistenza al fuoco;
e. le istruzioni per la corretta chiusura delle aperture presenti (per le tubazioni o cavi elettrici);
f. avvertenze sullo stoccaggio di gas corrosivi che potrebbero danneggiare i meccanismi di chiusura;

g. istruzioni per l'installazione dei sistemi di ventilazione;
h. raccomandazioni per la manutenzione e l'ispezione;
i dichiarazione di conformità di conformità del fornitore o il certificato di conformità di un laboratorio.

Infine, sull'armadio di stoccaggio per bombole di gas pressurizzato devono essere **presenti e visibili** le seguenti indicazioni:
1. avvertenza che la porta deve rimanere chiusa se non si sta usando l'armadio;

2. il pittogramma di sicurezza indicante il pericolo "*bombole contenenti gas compressi*", come previsto dalla ISO 3864:

3. la classe di resistenza al fuoco in minuti;

4. dati del Fabbricante (nome, ragione sociale, eccetera);

5. numero del modello ed anno di costruzione e, se necessario, la matricola;

6.la marcatura delle connessioni di ingresso e uscita per differenziarle tra loro;

7. avvertenza indicante l'obbligo di leggere il manuale.
(Luca Bardelloni, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Ambiente24", Edizione del 2 agosto 2021, n. 1)

Giurisprudenza

Adeguamento antincendio dei garage condominiali, non paga il proprietario senza box

Corte di Cassazione - Sentenza 8 settembre 2021, numero 24166

Se un condòmino non possiede nessun box e non trae alcun beneficio dall'intervento di "messa a norma" dei garage condominiali, non ha l'obbligo di pagare le relative spese di adeguamento antincendio. È infatti all'utilità soggettiva che si fa appello per capire se un condomino è obbligato o meno a contribuire alle spese per l'adeguamento antincendio delle autorimesse condominiali. Un principio che non si lascia scalfire nemmeno dalla natura stessa dei lavori, finalizzati a prevenire l'innesco nei box e la propagazione dell'eventuale incendio all'intero stabile. Ad affermarlo è una sentenza della Corte di Cassazione (la n.24166) pubblicata lo scorso 8 settembre.

I lavori oggetto della pronuncia riguardavano l'adeguamento alla normativa antincendio delle autorimesse interrate di un condominio a Bormio (Sondrio). L'intervento programmato coinvolgeva le corsie di manovra ed era stato esteso anche alla centrale termica e al locale Enel presenti nei piani interrato e seminterrato. Gli adeguamenti erano previsti al fine di ottenere il certificato di prevenzione incendi. A seguito di un incendio, avvenuto nel 2000, i Vigili del Fuoco avevano infatti accertato alcune difformità tra i progetti consegnati e lo stato di fatto, dichiarando inagibili le autorimesse. Secondo la Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza di primo grado, i lavori di adeguamento avevano apportato un'utilità generale e un beneficio a tutti i condomini e non solo ai proprietari dei box, dunque andava esclusa l'applicabilità dell'articolo 1121 del Codice civile, che permette ai condomini di non contribuire alla spesa per opere da cui non traggono vantaggio, se queste hanno carattere gravoso o voluttuario e riguardano manufatti o impianti suscettibili di utilizzazione separata. Dunque, la sentenza di secondo grado aveva ritenuto corretta la delibera condominiale che aveva attribuito due terzi della spesa ai soli proprietari delle autorimesse e il restante un terzo ai condomini non proprietari dei box. La Cassazione ha ribaltato totalmente le pronunce precedenti dando ragione alla ricorrente, la quale riteneva che la ripartizione dei costi per l'adeguamento delle sole autorimesse dovesse essere effettuata sulla base dell'uso, di conseguenza, i condomini dello stabile, non proprietari dei box, avrebbero dovuto essere esonerati dal pagamento delle spese.

Le spese da ripartire in base all'uso

La pronuncia prende innanzitutto in considerazione i contenuti dell'articolo 1123 del Codice civile, che distingue tra ripartizione delle spese proporzionalmente al valore delle singole unità immobiliari e ripartizione in base all'uso. «Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, indicate nell'art. 1117 c.c., per la loro funzione necessaria all'uso collettivo, sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive, salvo diversa convenzione», viene ricordato nella sentenza. Tali spese vanno dunque ripartite in quote indipendentemente dal vantaggio soggettivo personale derivante dai lavori e nessun condomino può sottrarsi dal pagarle. Se, invece, «le cose comuni sono destinate a servire i condomini di un edificio in misura diversa, le spese, a norma dell'articolo 1123 c.c., comma 2, vanno ripartite in misura proporzionale all'uso che ogni condominio può farne, salvo eventuali accordi, approvati all'unanimità dei condomini, con cui si preveda la ripartizione in misura proporzionale ai millesimi di proprietà». Nel

caso della ripartizione in base all'uso, si paga dunque in proporzione al beneficio che si ottiene dall'intervento e se, per ragioni strutturali o di destinazione d'uso, i lavori da eseguire non risultano di alcuna utilità per il condomino, allora quest'ultimo non è tenuto a supportarne le spese. È proprio questo il ragionamento da applicare - secondo i giudici - ai lavori del condominio di Bormio. Secondo i giudici, infatti, diversamente dalle spese per l'adeguamento della centrale termica e del locale Enel, quelle per la "messa a norma" dell'autorimessa non andavano poste a carico della ricorrente, e questo perché la condomina non era proprietaria di alcun box e inoltre lo spazio di manovra era destinato all'uso esclusivo dei proprietari dei garage.

Ripartizione in base all'uso anche se ad essere protetto è l'intero stabile

Se i lavori servono a prevenire un evento, come l'incendio, che potrebbe interessare l'intero edificio condominiale, le relative spese devono essere poste a carico di tutti i condomini solo se l'intervento riguarda parti comuni dell'edificio e non la singola proprietà esclusiva come nel caso dei box del condominio di Bormio. «La corte di merito – si legge ancora nella pronuncia – avrebbe dovuto onerare pro quota la ricorrente delle sole spese riguardanti i beni comuni e non di tutte le spese inerenti le misure antincendio, che servivano specificatamente a prevenire gli incendi nelle autorimesse di proprietà esclusiva e dei relativi spazi di manovra, utilizzati dai soli proprietari dei boxes per accedere ad esse». Neanche la maggiore sicurezza, derivante dai lavori di "messa a norma" dei garage, di cui beneficiano tutti i condomini dello stabile, non solo i proprietari del box (un incendio potrebbe trovare innesco nell'autorimessa per poi propagarsi all'interno del condominio), influisce sulla ripartizione delle spese che, come si diceva, va fatta in base all'uso. «Il fatto poi - concludono i giudici - che le opere poste in essere nei locali garage, oltre ad esplicare una funzione di prevenzione e sicurezza a favore dei condomini che utilizzano i garage, in quanto costituiscono un ostacolo alla diffusione degli incendi, indirettamente servano anche gli altri condomini, non influisce sul criterio di ripartizione delle spese che l'art. 1123, comma 2, c.c. pone solo a carico di coloro che usano i locali fonte di pericolo».

Il precedente

La pronuncia richiama anche un'altra sentenza della Cassazione (la numero 7077/95) che ha attribuito ai soli proprietari di un'autorimessa condominiale le spese per l'installazione di porte tagliafuoco dell'atrio comune e quelle per l'installazione di un impianto di ventilazione dei box.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da "N&T plus Enti Locali & Edilizia", 23 settembre 2021)

Prevenzione incendi nelle scuole comunali, la Cassazione traccia i confini della responsabilità dei sindaci

Corte di Cassazione - Sentenza 28 luglio 2021, numero 29575

Sempre obbligatorio - anche in caso di proroga - presentare la Scia antincendio

Le proroghe che hanno concesso più tempo alle scuole per conformarsi alle norme antincendio non esentano dalla presentazione della Scia al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Significa che, anche se la proroga non ha esaurito i suoi effetti, è da considerare comunque fuori norma la scuola che non ha presentato la Scia antincendio. È quanto si evince da una recente sentenza della Corte di Cassazione (la numero 29575 del 2021, pubblicata il 28 luglio) che condanna un ex sindaco della provincia di Taranto (cessato dalla carica nel 2016), confermando la pena di 800 euro di ammenda per aver «omesso di richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi per la scuola media statale comunale». Come si legge nella pronuncia, le procedure di prevenzione incendi non risultavano perfezionate al 2018, vale a dire dopo cinque anni dall'accertamento del reato. La scuola era stata dunque oggetto di una verifica ispettiva dei Vigili del Fuoco e - da quanto afferma la difesa - alla data dell'accertamento i termini per l'adeguamento antincendio risultavano prorogati e non ancora scaduti. La sentenza tra l'altro è anche interessante per i chiarimenti (e le conferme) che riguardano la responsabilità dei sindaci in riferimento alla sicurezza antincendio delle scuole comunali.

La deroga è indipendente dalla Scia

Secondo i giudici, i differimenti in materia antincendio non interferiscono in alcun modo sull'obbligo di presentazione della Scia previsto per le scuole con più di 100 persone presenti, che resta intatto così come sancito dal regolamento del 2011 (Dpr 151). I rinvii - secondo la Cassazione - non impattano sull'obbligo di presentazione della Scia perché la proroga e la Segnalazione certificata da presentare al Comando provinciale hanno due diverse finalità: la prima riguarda l'obbligo di adeguamento delle scuole alla normativa antincendio e la realizzazione dei relativi interventi; la seconda ha come obiettivo quello di consentire ai Vigili del Fuoco di effettuare i dovuti controlli.

Secondo i giudici, difatti, le proroghe riguardano «l'obbligo di adeguare gli edifici scolastici alla normativa di prevenzione incendi, effettuando gli interventi d'uopo necessari, non già l'obbligo di richiedere il certificato di prevenzione incendi - adempimento da effettuarsi a mezzo di presentazione di una Scia, ai sensi dell'art. Dpr 1 agosto 2011, n. 151, corredata della documentazione prevista dal decreto ministeriale da tale disposizione richiamato - posto che la finalità dell'adempimento è quella di consentire all'organo di vigilanza di effettuare i necessari controlli».

Va ricordato che il certificato di prevenzione incendi, con il Dpr 151 del 2011, resta in vita solo per le attività a maggior rischio (classificate in categoria C) e non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma solo il risultato di un controllo effettuato sull'attività. Al di là della doverosa precisazione, sembrerebbe che il principio espresso dalla Cassazione vada a togliere forze a quel potere, finora attribuito alle proroghe antincendio, che consentiva ai responsabili delle attività di effettuare gli interventi di adeguamento in un lasso di tempo più ampio (alcune volte anche infinito).

Secondo la normativa, infatti, alla Scia va allegata l'asseverazione del tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività ai requisiti di sicurezza antincendio, accompagnata dalle certificazioni e dichiarazioni che servono a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, sono stati realizzati,

installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa antincendio. In sintesi. per definizione, la Scia attesta la conformità di ogni elemento della scuola alla normativa antincendio vigente. Presentare la Scia significa avere un'attività conforme alle norme antincendio. Ecco perché il principio che si legge nella sentenza toglierebbe alle deroghe ogni potere di rinvio dei termini di adeguamento.

Le responsabilità dei sindaci

La sentenza è anche molto interessante per i chiarimenti che riguardano le responsabilità dei sindaci in materia di sicurezza antincendio. Per le scuole comunali, ribadisce la Cassazione, il responsabile per l'adempimento degli obblighi di prevenzione incendi è il legale rappresentante dell'ente proprietario dell'istituto, ossia il sindaco. E, anche in presenza di una valida delega delle funzioni ad un dirigente o ad un funzionario, il primo cittadino resta titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità pubblica.

Quando e come si applica il Dlgs 81 del 2008

L'obbligo per i titolari delle attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco di attivare le procedure di prevenzione incendi non riguarda direttamente o esclusivamente la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ma investe un ambito più ampio che è quello della tutela della pubblica incolumità. Nonostante ciò, per individuare il responsabile degli obblighi di prevenzione incendi, nel caso di enti pubblici, bisogna comunque far riferimento al Dlgs 81 del 2008 e in particolare alle disposizioni che permettono di individuare il soggetto responsabile della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nella pubblica amministrazione il datore di lavoro è il dirigente o il funzionario con autonomi poteri gestionali, decisionali e di spesa. Il funzionario, senza qualifica dirigenziale, deve però anche essere preposto a un ufficio dotato di autonomia gestionale. Conformemente a tali criteri, l'individuazione del dirigente o del funzionario deve essere fatta dall'organo di vertice dell'amministrazione, se invece viene omessa, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice dell'ente, che, nel caso del Comune, è il sindaco.

Nel caso esaminato nella pronuncia «non risulta che il disbrigo delle pratiche relative alla prevenzione incendi per gli immobili di proprietà comunale fosse connesso a servizi delegati a personale dirigenziale, né vi era alcuna specifica e valida delega a dirigenti o funzionari comunali». Anche nell'ambito della prevenzione incendi, per conferire una delega di funzioni che sia valida, bisogna far riferimento al «testo unico» sulla Sicurezza. «La disciplina della delega di funzioni prevista dall'art. 16 del Dlgs 9 aprile 2008 n. 81, sebbene espressamente dettata per la materia della sicurezza del lavoro, si estende anche alla delega conferita in altri settori», si legge nella pronuncia. Dunque, come già precisato in numerose altre sentenze della Cassazione, l'atto di delega per essere efficace deve essere «espresso, inequivoco e certo» e deve investire «persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, compresi anche i relativi poteri di spesa». Nell'ambito della sicurezza antincendio delle scuole comunali, tutto ciò si applica anche al sindaco. Tra l'altro, nel caso in esame, si legge sempre nella sentenza, la pratica di prevenzione incendi del plesso scolastico, a cinque anni dall'accertamento del reato, ossia al 2018 non risultava ancora perfezionata in quanto sarebbero stati necessari interventi strutturali per la cui realizzazione il Comune non aveva stanziato i fondi.

Anche se la delega è corretta, il sindaco resta responsabile dell'incolumità pubblica

In mancanza di una valida delega, il responsabile degli adempimenti di prevenzione incendi gravanti sulla proprietà degli edifici scolastici, è il sindaco e, in ogni caso, trattandosi di una materia che

riguarda la pubblica incolumità, il sindaco è comunque responsabile per le procedure antincendio anche in presenza di funzioni correttamente delegate. Questo perché, secondo il Tuel (articoli 50 e 54) il sindaco «rimane titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità pubblica in quanto, pur essendo privo di poteri di concreta gestione, deve svolgere un ruolo di vigilanza e controllo sull'operato dei suoi dirigenti, e dispone di mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad impedire eventi dannosi nonché del potere sostitutivo nelle situazioni contingibili e urgenti».

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da "N&T plus Enti Locali & Edilizia", 1 settembre 2021)

Responsabilità dell'inquilino per l'incendio dei locali commerciali, anche se è a causarlo è un fulmine

Tribunale di Milano, XIII Sezione civile, sentenza 22 giugno 2021, numero 5370

L'incendio dell'immobile concesso in locazione ad uso diverso dall'abitativo impone all'inquilino la prova della non riconducibilità della causa del fatto al suo comportamento e di aver adottato la diligenza necessaria a norma degli articoli 1588, 1590 e 1177 del Codice civile. In quest'ottica può costituire inadempimento che giustifica il risarcimento dei danni l'aver stoccato all'interno (o nelle pertinenze) del capannone adibito ad attività artigianale materiali infiammabili (come vernici, gpl e acetilene), senza le necessarie autorizzazioni amministrative per il deposito e la detenzione di sostanze pericolose e senza il rispetto delle normative vigenti. E ciò anche se l'innesco dell'incendio sia ricollegabile ad un "fatto fortuito" come un fulmine. Questo in estrema sintesi il contenuto della sentenza del Tribunale di Milano, tredicesima sezione civile, 22 giugno 2021 numero 5370 che ha condannato l'inquilino al risarcimento dei danni all'immobile.

I fatti

Un locatore ha convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Milano l'inquilino per chiedere la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione (avente ad oggetto un locale al piano terra con annessa area di pertinenza e tettoia ad uso esclusivo di laboratorio) tenuto conto che risultavano poste in essere dal conduttore modifiche ai locali in violazione di specifiche clausole contrattuali tra cui l'aver modificato lo stato dei luoghi oggetto di locazione e l'aver cambiato la destinazione d'uso degli stessi. Il locatore dava altresì atto di aver comunicato all'inquilino la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di locazione.

Dieci giorni dopo l'invio del telegramma all'interno dei locali si era tra l'altro verificato un considerevole incendio che ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco e ha provocato gravissimi danni al bene locato di cui il proprietario ha chiesto giudizialmente all'inquilino il completo ristoro.

La decisione

Per il Tribunale di Milano sussiste prima di tutto la responsabilità del conduttore per l'incendio in forza della presunzione di colpa di cui all'articolo 1588 del Codice civile. La richiamata disposizione stabilisce infatti che «il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile…». D'altra parte la locazione trasferisce sul conduttore la disponibilità materiale della cosa con i conseguenti obblighi di custodia (ex articoli 1588, 1590 e 1177 del Codice civile). In tale contesto per liberarsi dalla predetta presunzione di colpa e di responsabilità occorre non solo che l'inquilino provi che l'innesco dell'incendio non sia imputabile (a suo fatto o a sua volontà) ma anche la prova di aver adempiuto ai doveri di custodia con la diligenza richiesta dal caso concreto (e che il danno sia derivato da una "causa esterna" ben individuata, non riconducibile nè alla sua volontà nè alla sua sfera di controllo, come per esempio il fatto del terzo o il fatto imprevedibile).

In questo senso Cassazione sentenza 27 luglio 2015 numero 15721, secondo cui «In tema di locazione, la violazione da parte del conduttore dell'obbligo di custodire la cosa locata, per impedirne la perdita o il deterioramento, comporta responsabilità del medesimo ai sensi del combinato disposto degli articoli 1590 e 1177 Codice civile, e non dell'articolo 2051 Codice civile, perché detta norma (cioè l'articolo 2051 del Codice Civile) disciplina l'ipotesi di responsabilità per danni provocati a terzi dalla cosa in

custodia e non per danni alla stessa cosa custodita»). Si aggiunga che nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della causa concreta del danno rimane comunque a carico del conduttore il fatto ignoto, in quanto non adatto ad eliminare il dubbio circa lo svolgimento eziologico dell'accadimento.

Responsabilità conduttore anche in caso di fulmine

Quanto alla individuazione della causa dell'incendio, nella fattispecie affrontata dal Giudice milanese, il fattore d'innesco parrebbe dover essere individuato in un fulmine che si sarebbe abbattuto nei pressi del capannone (anche se tale circostanza risulta confermata soltanto dall'istruttoria testimoniale). Tuttavia ciò non basta ad escludere la responsabilità del conduttore per violazione del dovere di custodia a suo carico. Ed infatti se pure fosse vero che l'innesco sia dovuto ad un fulmine (fatto di per sé non attribuibile al conduttore) è altrettanto vero che durante l'intervento dei Vigili del Fuoco, l'inquilino ha dichiarato che all'interno dei locali vi erano 5 bombole di Gpl e 1 bombola di acido acetilenico (sostanze notoriamente ad elevata infiammabilità). Non solo. All'interno dei locali è risultata anche la presenza di lattine di vernice da 30 litri ciascuna e che lo spazio sottostante la tettoia era utilizzato quale deposito per sedili e materiali plastici e cartacei per l'imballaggio.

Conclusioni

Conseguentemente il Tribunale di Milano ha condannato l'inquilino al risarcimento dei danni in favore del locatore oltre interessi, previa compensazione con il deposito cauzionale ed interessi a suo tempo versato dall'inquilino. Ed invero dal verbale di intervento dei Vigili del Fuoco risulta che l'incendio ha interessato anche «Gas di petrolio liquefatti», evidentemente smentendo le affermazioni dell'inquilino secondo cui le bombole di Gpl presenti in loco fossero prive di contenuto.

Si aggiunga che l'inquilino non ha provato, in relazione ai materiali infiammabili custoditi nel capannone (Gpl, acido acetilenico e vernici):
a) di possedere le necessarie autorizzazioni per la detenzione e il deposito di materiali pericolosi;
b) che i materiali fossero stoccati in modo tale da escludere ogni pericolo di incendio, come previsto dalla normativa tecnica di riferimento.

(Matteo Rezzonico, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Condominio", 12 agosto 2021)

Rassegna normativa

(G.U. 5 ottobre 2021, n. 238)

Ambiente, Salute e Sicurezza

DECRETO 5 luglio 2021
Criteri, modalita' e condizioni per l'accesso al Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficolta' finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A04658)Pag. 12
(G.U. 3 agosto 2021 n. 184)

DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111
Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. (21G00125)Pag. 1
(G.U. 6 agosto 2021 n. 187)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 2021
Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza del grave rischio incendi connesso all'eccezionale situazione meteoclimatica in atto e prevista nella Regione Siciliana. (21A04888)Pag. 3
(G.U. 9 agosto 2021 n. 189)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 31 luglio 2021
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 786). (21A04887)Pag. 29
(G.U. 9 agosto 2021 n. 189)

MINISTERO DELLA SALUTE
COMUNICATO
Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della salute 29 aprile 2021, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (21A04916)Pag. 69
(G.U. 10 agosto 2021 n. 190)

MINISTERO DELLA SALUTE
COMUNICATO
Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della salute 19 maggio 2021, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in relazione alla finale di Coppa Italia "Tim Vision 2020/2021"». (21A04917)Pag. 69
(G.U. 10 agosto 2021 n. 190)

MINISTERO DELLA SALUTE
COMUNICATO
Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della salute 2 giugno 2021, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (21A04918)Pag. 69
(G.U. 10 agosto 2021 n. 190)

MINISTERO DELLA SALUTE
COMUNICATO
Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della salute 24 giugno 2021, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in occasione del G20 e delle riunioni ministeriali della coalizione anti-Daesh». (21A04919)Pag. 70
(G.U. 10 agosto 2021 n. 190)

MINISTERO DELLA SALUTE
COMUNICATO
Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della salute 24 luglio 2021, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in occasione del pre-vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari in programma a Roma dal 26 al 28 luglio 2021». (21A04920)Pag. 70
(G.U. 10 agosto 2021 n. 190)

MINISTERO DELLA SALUTE
COMUNICATO

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della salute 29 luglio 2021, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in "zona bianca"». (21A04921) Pag. 70
(G.U. 10 agosto 2021 n. 190)

MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 11 agosto 2021
Ulteriori misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested. (21A05053) Pag. 8
(G.U. 12 agosto 2021 n. 192)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DECRETO 22 giugno 2021
Ripartizione relativa all'annualita' 2019, 2020 e 2021 dei contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, disciplinati dall'ordinanza 20 maggio 2021, n. 780, adottata in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. (21A04946)Pag. 10
(G.U. 13 agosto 2021 n. 193)

MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (21A04836)Pag. 18
(G.U. 13 agosto 2021 n. 193)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 agosto 2021
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 31 dicembre 2020 all'11 gennaio 2021 nel territorio dei comuni colpiti delle Province di Lucca e di Pistoia. (21A04984)Pag. 1
(G.U. 14 agosto 2021 n. 194)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 agosto 2021
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della Regione Campania. (21A04985)Pag. 1
(G.U. 14 agosto 2021 n. 194)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 agosto 2021
Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza del grave rischio incendi connesso all'eccezionale situazione meteoclimatica in atto e prevista nella Regione Calabria. (21A04966)Pag. 2
(G.U. 14 agosto 2021 n. 194)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 2 agosto 2021
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Liguria dal 2 al 3 ottobre 2020. (21A04830)Pag. 13
(G.U. 16 agosto 2021 n. 195)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 23 agosto 2021
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 787). (21A05147) Pag. 26
(G.U. 25 agosto 2021 n. 203)

MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (21A05118) Pag. 37
(G.U. 25 agosto 2021 n. 203)

MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazione di alcuni prodotti esplosivi (21A05121) Pag. 37
(G.U. 25 agosto 2021 n. 203)

MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (21A05129)Pag. 13
(G.U. 26 agosto 2021 n. 204)

MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazione di alcuni prodotti esplosivi (21A05135)Pag. 15
(G.U. 26 agosto 2021 n. 204)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 27 agosto 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sicilia. (21A05184)
(G.U. 28 agosto 2021 n. 206)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 agosto 2021
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione autonoma Valle d'Aosta dal 7 aprile 2021 al 9 aprile 2021. (21A05069)
(G.U. 28 agosto 2021 n. 206)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 agosto 2021
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lombardia dal 5 aprile 2021 al 18 aprile 2021. (21A05070)
(G.U. 28 agosto 2021 n. 206)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 agosto 2021
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Piemonte dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021. (21A05071)
(G.U. 28 agosto 2021 n. 206)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 agosto 2021
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Veneto dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021. (21A05072)
(G.U. 28 agosto 2021 n. 206)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 agosto 2021
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Friuli-Venezia Giulia dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021. (21A05073)
(G.U. 28 agosto 2021 n. 206)

MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 27 agosto 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca». (21A05192)
(G.U. 30 agosto 2021 n. 207)

MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 28 agosto 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A05193)
(G.U. 30 agosto 2021 n. 207)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 agosto 2021
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Emilia-Romagna dal 1° aprile 2021 all'11 aprile 2021. (21A05074)
(G.U. 30 agosto 2021 n. 207)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 agosto 2021
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Liguria dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021. (21A05075)Pag. 11
(G.U. 30 agosto 2021 n. 207)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 agosto 2021
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Toscana dal 1° aprile 2021 al 10 aprile 2021. (21A05076)Pag. 12
(G.U. 30 agosto 2021 n. 207)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 agosto 2021
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lazio dal 6 aprile 2021 al 9 aprile 2021. (21A05077)Pag. 14
(G.U. 30 agosto 2021 n. 207)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 agosto 2021
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Campania dal 7 aprile 2021 al 9 aprile 2021. (21A05078)
(G.U. 30 agosto 2021 n. 207)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 agosto 2021
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Puglia dal 9 al 10 aprile 2021. (21A05079)Pag. 6
(G.U. 31 agosto 2021 n. 208)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 agosto 2021
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Basilicata dall'8 al 9 aprile 2021. (21A05080)Pag. 7
(G.U. 31 agosto 2021 n. 208)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 agosto 2021
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Calabria dal 7 al 9 aprile 2021. (21A05081)Pag. 8
(G.U. 31 agosto 2021 n. 208)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 agosto 2021
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Sardegna dal 7 aprile 2021 al 9 aprile 2021. (21A05082)
(G.U. 31 agosto 2021 n. 208)

MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 30 agosto 2021
Adozione delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico». (21A05230)
(G.U. 1 settembre 2021 n. 209)

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
COMUNICATO
Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi d'accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attivita' estrattive ai sensi dell'articolo 9 del decreto 6 febbraio 2018. (21A05213)
(G.U. 4 settembre 2021 n. 212)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 1 settembre 2021
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 788). (21A05281)
(G.U. 7 settembre 2021 n. 214)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 agosto 2021
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021. (21A05294)
(G.U. 8 settembre 2021 n. 215)

MINISTERO DELLA SALUTE
COMUNICATO
Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 30 agosto 2021, recante adozione delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico». (21A05330)
(G.U. 8 settembre 2021 n. 215)

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
COMUNICATO
Adozione del Piano antincendi boschivi (o piano AIB), con periodo di validita' 2020-2024, del Parco nazionale dell'Alta Murgia, ricadente nel territorio della Regione Puglia. (21A05255)
(G.U. 8 settembre 2021 n. 215)

DECRETO-LEGGE 8 settembre 2021, n. 120
Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile. (21G00130)
(G.U. 9 settembre 2021 n. 216)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 1 settembre 2021
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021. (Ordinanza n. 789). (21A05296)
(G.U. 9 settembre 2021 n. 216)

DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. (21G00134)
(G.U. 10 settembre 2021 n. 217)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 2021
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"». (21A05414)
(G.U. 10 settembre 2021 n. 217)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 agosto 2021
Dichiarazione dello stato di emergenza, in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 luglio all'8 agosto 2021, nel territorio delle Province di Como, Sondrio e di Varese. (21A05346)
(G.U. 11 settembre 2021 n. 218)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 16 luglio 2021
Riparto del Fondo per il concorso a titolo definitivo da parte dello Stato al rimborso delle spese sostenute dalle regioni e province autonome nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari inerenti l'emergenza COVID-19. (21A05345)
(G.U. 11 settembre 2021 n. 218)

MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 10 settembre 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sicilia. (21A05415)
(G.U. 11 settembre 2021 n. 218)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 3 settembre 2021
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili nella Regione Umbria. (Ordinanza n. 790). (21A05343)
(G.U. 11 settembre 2021 n. 218)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 3 settembre 2021
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili nella Regione Abruzzo. (Ordinanza n. 791). (21A05362)
(G.U. 11 settembre 2021 n. 218)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 settembre 2021
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 2 al 10 gennaio 2021 nel territorio dei comuni colpiti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. (21A05399)
(G.U. 13 settembre 2021 n. 219)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 6 settembre 2021
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Umbria dal 7 aprile 2021 al 9 aprile 2021. (21A05368)
(G.U. 14 settembre 2021 n. 220)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 30 luglio 2021
Modifica al decreto 31 marzo 2020, recante la proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A05436)
(G.U. 17 settembre 2021 n. 223)

LEGGE 16 settembre 2021, n. 126
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche. (21G00136)
(G.U. 18 settembre 2021 n. 224)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2021
Riparto del Fondo per il sostegno delle attivita' economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, tra le regioni e le province autonome per un totale di 340 milioni di euro. (21A05565)
(G.U. 18 settembre 2021 n. 224)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 7 settembre 2021
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili nella Regione Molise. (Ordinanza n. 794). (21A05520)
(G.U. 18 settembre 2021 n. 224)

DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127
Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. (21G00139)
(G.U. 21 settembre 2021 n. 226)

MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 20 settembre 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in occasione degli eventi internazionali SEAFUTURE e Popoli Fratelli - Terra Futura. (21A05625)
(G.U. 22 settembre 2021 n. 227)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 6 settembre 2021
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 1° al 10 gennaio 2021 nel territorio dei comuni colpiti delle Province di Belluno, di Treviso, di Verona e di Vicenza. (Ordinanza n. 792). (21A05517)
(G.U. 22 settembre 2021 n. 227)

MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 1 settembre 2021
Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (21A05589)
(G.U. 25 settembre 2021 n. 230)

MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 23 settembre 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in occasione degli eventi internazionali denominati «Youth4Climate-Driving Ambition» e «Pre Cop26». (21A05688)
(G.U. 25 settembre 2021 n. 230)

MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 24 settembre 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sicilia. (21A05701)Pag. 4
(G.U. 25 settembre 2021 n. 230)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 settembre 2021
Autorizzazione al riutilizzo delle risorse per la realizzazione degli interventi nel territorio del Comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire del giorno 12 novembre 2019. (21A05647)
(G.U. 29 settembre 2021 n. 233)

MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 23 settembre 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in occasione degli eventi internazionali denominati «III Conferenza Italia-Africa», «7^ Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi del G20», «X Conferenza Italia-America Latina e Caraibi» e «Riunione parlamentare in preparazione della 26^ Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26)». (21A05710)
(G.U. 29 settembre 2021 n. 233)

MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 28 settembre 2021
Misure urgenti per la sperimentazione di «Corridoi turistici Covid-free». (21A05794)
(G.U. 29 settembre 2021 n. 233)

MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazione di alcuni prodotti esplosivi ad uso civile. (21A05648)Pag. 68

(G.U. 29 settembre 2021 n. 233)

LEGGE 24 settembre 2021, n. 133
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. (21G00143)
(G.U. 1 ottobre 2021 n. 235)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 23 settembre 2021
Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, nei giorni dal 3 luglio all'8 agosto 2021, hanno colpito il territorio delle Province di Como, Sondrio e di Varese. (Ordinanza n. 798). (21A05743)
(G.U. 1 ottobre 2021 n. 235)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 20 settembre 2021
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatisi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori colpiti della Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2019. (Ordinanza n. 795). (21A05831)
(G.U. 4 ottobre 2021 n. 237)

MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 2 settembre 2021
Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (21A05748)
(G.U. 4 ottobre 2021 n. 237)

MINISTERO DELLA SALUTE
COMUNICATO
Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della salute 28 settembre 2021, recante «Misure urgenti per la sperimentazione di "Corridoi turistici Covid-free"» (21A05915)
(G.U. 5 ottobre 2021 n. 238)

Punto norme

IL PUNTO SULLE NORME PUBBLICATE

Riepiloghiamo nel seguito le norme pubblicate dalle Commissioni UNI più di interesse per il settore antincendio, tra agosto e settembre.

UNI – PROTEZIONE ATTIVA CONTRO GLI INCENDI

- **UNI EN 54-1:2021** Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 1: Introduzione
- **UNI ISO 21927-9:2021** Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 9: Specifiche per le attrezzature di controllo

Scopri le linee guida UMAN

UMAN ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale in collaborazione con UMAN settembre - ottobre 2021

FEDERATA ANIMA CONFINDUSTRIA MECCANICA VARIA

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Viale Sarca 223 - 20126 Milano.

Redazione: 24 ORE Professionale

© 2021 Il Sole 24 ORE S.p.a.
Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.